



BOLLETTINO INFORMATIVO
DI CULTURA E LEGISLAZIONE VITIVINICOLA
N. 41¹
Primavera 2021

Vite, Vino e Paesaggio

Gentili Lettori,

pur in un periodo assai complesso, giungiamo a Voi con la rinascita annuale della Natura e con un tema di straordinaria importanza, quello del Paesaggio.

Purtroppo anche in questo periodo tormentato il mondo del vino non appare per nulla indenne da una diffusione di indagini penali sulle condotte degli operatori del settore, che si ripetono con inquietante cadenza , a far data dagli anni del metanolo, per giungere sino alle recenti indagini avvenute in Friuli Venezia Giulia e in Puglia. Si tratta di un allarme generale, per la salute pubblica e per la tutela del

¹ Questo numero del Bollettino è stato curato dall'Avv. Danilo RIPONTI, membro dell'Osservatorio per le Colline dell'Altamarca, recentemente divenute patrimonio UNESCO, e ospita interventi prestigiosi dei diversi autori dei contributi pubblicati: in particolare in questo numero, importanti e pregevoli sono stati i contributi del Prof. Roberto Masiero, Presidente dell'Osservatorio per le Colline dell'Altamarca e di Stefano SEQUINO, che dopo 16 anni di servizio presso il Dipartimento ICQRF del Ministero delle politiche agricole, è oggi responsabile del settore vitivinicolo in Confcooperative Fedagri Pesca che, insieme a Legacoop Agroalimentare e Agci-Agrital, costituisce l'Alleanza delle Cooperative italiane (che conta oltre 9 mila addetti in 480 cantine cooperative, 141 mila soci aderenti ed una produzione pari al 58% del vino italiano); un grazie anche a Mattia Bertazzon, Francesco e Nicola BRUZZESE.

Nella preparazione del presente elaborato ci si è avvalsi di contributi tratti dalle fonti normative e regolamentari, dai materiali e contributi resi disponibili dalle associazioni di categoria, dagli studi scientifico - accademici, ed infine dai suggerimenti e dalle svariate questioni che ci vengono sottoposte dagli addetti del settore.

consumatore, spesso purtroppo vittima di condotte ingannevoli se non pericolose.

Ciò mina anche il sistema economico del fondamentale settore vino, centrale nell'economia dell'agricoltura nazionale con severi riflessi economici, e con la distruzione di un'immagine di serietà e qualità che moltissimi viticoltori italiani perseguono con impegno, diligenza e passione.

L'exasperata ricerca del guadagno da parte di pochi, un deprecabile ossequio all'idolo denaro, mortificano un settore vincente dell'economia nazionale e rendono indispensabili e non più procrastinabili nuovi strumenti normativi e una seria, severa politica di law enforcement, specie in un momento già difficile legato alla diffusione pandemica del virus COVID 19, che ha pesantemente condizionato ogni attività e contatto -personale, sociale ed economico come pure scientifico e culturale-, determinando anche oggi una situazione di inquieto allarme prudenziale e doveroso nel timore di una seconda ondata della pandemia, finalizzato a scongiurare il rischio di un nuovo lock down che sortirebbe un effetto rovinoso per la vita non solo economica, del nostro Paese.

Abbiamo ritenuto di articolare l'approfondimento tematico di questo numero del Bollettino in vari contributi, il primo di vastissima dottrina e di portata generale, ad opera del prof. Masiero, che perlustra i Paesaggi tra Oriente e Occidente, associandoli al The e al Vino; il secondo, ad opera dello scrivente sulla Tutela penale del Paesaggio; il terzo infine sulla Convenzione Europee del Paesaggio, che ha appena celebrato i 20 anni dalla sua promulgazione.

1

CIVILTA' DEL VINO E CIVILTA' DEL TE'

appunti attorno al rapporto tra paesaggi e cultura materiale

di Roberto Masiero

I paesaggi ci appartengono e noi apparteniamo ai paesaggi; c'è una inevitabile simbiosi tra noi e loro anche e forse perché sono l'esito di un profondissimo intreccio tra natura e artificio, tra i nostri bisogni e ciò che

2

ci viene offerto per soddisfarli, tra la nostra capacità di trasformare ciò che ci sta attorno e ciò che ci resiste perché sa seguire solo la propria vitalità, tra la potenza delle tecniche che usiamo e inventiamo e la meraviglia di un fiore che sboccia senza che tu sappia il perché. Ed è così che i paesaggi sono nel contempo il nostro futuro, perché in loro ci rimettiamo costantemente i giochi, ma anche la nostra identità e una parte significativa della nostra stessa storia materiale fatta delle cose che facciamo crescere, delle quali abbiamo cura perché ci permettono non solo di sopravvivere, ma anche di vivere tra di noi e, appunto, con i nostri paesaggi.

Nel loro insieme i paesaggi connotano anche ciò che definiamo con il termine civiltà. Come immaginare la Cina senza le risaie, l'Islam senza il deserto e le sue oasi, l'antica Grecia senza il mare degli ulivi attorno a Delfi, l'Europa senza le sue colline disegnate dai vitigni e le sue fantastiche piccole città disseminate ovunque, l'America senza le sue praterie e i suoi canyon, e cos' di seguito?

Così come è vero il detto :”Dimmi cosa mangi e ti dirò chi sei” è altrettanto vero un adagio come “Dimmi dove abiti e ti dirò chi sei” e i paesaggi, come detta la Convenzione europea del paesaggio, sono ne più e ne meno che i luoghi dove abitiamo e dove si esprime inevitabilmente anche una civiltà.

Così come per conoscere meglio noi stessi conviene confrontarci con gli altri senza sentirsi né superiori né inferiori, possiamo forse fare un confronto tra la nostra civiltà, quella del vino, con i suoi paesaggi e le sue tecniche, e la civiltà del tè con il suo mondo che è stato per molto tempo poco conosciuto e che, per questo, definivamo e definiamo ancora esotico, cioè lontano da noi, straniero.

Lo propongo in onore di uno dei più grandi storici del secolo scorso Fernand Braudel, formidabile studioso delle civiltà e dei cambiamenti a lungo termine, in opposizione ad una storia degli avvenimenti racchiusi

nel breve. Braudel indagava su ciò che sta oltre la ricostruzione temporale cercando ciò che permane al di sotto degli stessi avvenimenti politici e che è determinato da ciò che la natura ci offre, dai sistemi produttivi, dalle tecniche di lavorazione, dai modi di conservazione, di trasporto e diffusione, sapendo che su tutto questo si innestano abitudini, gusti, tradizioni, valori, riti, liturgie e relazioni sociali.

Civiltà del vino e civiltà del tè, dicevamo.

Due bevande. La sete uccide più della fame. Quando si tratta di sopravvivere, bere è la cosa più importante da fare dopo respirare.

Bevande diverse dall'acqua sono comparse solo negli ultimi 10 mila anni circa e hanno segnato le diverse civiltà. Questo accade là dove avviene una profonda trasformazione: l'organizzazione sociale passa da una società di cacciatori e raccoglitori ad una stanziale che ha come ragione la semina, la raccolta e l'accumulazione dei prodotti stagionali dell'agricoltura, primi fra tutti i cereali. Molte cose cambiano. Gli agricoltori possiedono i campi, abitano case, allevavano il bestiame, formano comunità sempre più allargate e coese, la famiglia si fa centro del sistema. L'accumulazione dei prodotti agricoli e la loro conservazione come la loro redistribuzione, scambio e proprietà, diventano fattori fondamentali del sistema.

Attorno ai cacciatori, raccoglitori c'è un paesaggio totalmente diverso rispetto a quello degli agricoltori stanziali. Il primo è composto da una natura selvaggia, incontrollata che offre però continuamente, anche se faticosamente, di che sopravvivere. Lo sguardo, e i saperi necessari per vivere in questa e con questa natura, è totalmente altro rispetto a quello necessario per vivere in un ordine agricolo prestabilito. Il primo è alla ricerca di qualcosa che solo in parte può essere previsto e accetta la varietà della natura con la sua incosciente generosità e feroce potenza; il secondo si affida all'ordine delle stagioni e alla propria capacità di prevedere. Il primo guarda sempre il lontano, il secondo il vicino. Il primo approfitta della varietà, il secondo dell'ordine, della misura, della certezza. I Cacciatori raccoglitori vanno "nel dovunque", gli agricoltori si

insediano ignorando monti, boschi o anche solo i territori erti perché hanno bisogno di buoni terreni che siano produttivi anche dopo anni.

Non solo i paesaggi ma anche la stessa idea di spazio e di tempo sono diversi tra gli uni e gli altri. Il tempo del cacciatore raccoglitore è quello dell'occasione opportuna, di ciò che fino ai presocratici nell'antica Grecia veniva chiamato il *kairos*, e lo spazio era quello dell'infinito, dell'oltre e della sorpresa; il tempo dell'agricoltore è il tempo della cura, di come produrre e cosa produrre e di sé stesso. Il carattere fondamentale del cacciatore-raccoglitore è nell'azione e quello dell'agricoltore nella riflessione: nel tempo dell'ogni cosa a suo modo e a suo tempo. Di nuovo due paesaggi non solo fisici, ma soprattutto mentali, diversi tra loro.

E' nello spazio e nel tempo dell'agricoltore che può nascere un mondo di bevande sempre a disposizione, ad esempio, nate dalla fermentazione (che senza dubbio si conosceva da molto tempo) come la birra e il vino, là dove i cereali, le verdure o la frutta hanno il tempo della fermentazione e sono sottoposte ad uno sguardo che mira non solo a soddisfare i bisogni, ma anche alla durata, alla conservazione, a prevedere il tempo della carestia. Indubbiamente fermentazione e civilizzazione sono inseparabili .

Civiltà del vino e civiltà del tè, dicevamo, e la birra?

Vino e birra sembrano avere origini in comune. Ambedue presumibilmente compaiono tra il 10 mila e il 9 mila a.C e in tutto il neolitico. La birra si diffonde da prima in particolare in Egitto e Mesopotamia per diventare, molto tempo dopo, la bevanda principale delle tribù germaniche e celtiche.

Si ritiene che la diffusione della birra sia coeva a quella del pane dato che le materie prime erano le stesse per entrambi i prodotti, ed era solo "questione di proporzioni": se si metteva più farina che acqua e si lasciava fermentare si otteneva il pane; se invece si invertivano le quantità mettendo più acqua che farina, dopo la fermentazione si otteneva la birra. Forse dovremmo pensare che la birra sia stata responsabile della capacità

dell'uomo di sviluppare tecnologie e di diventare sedentario, formando delle civiltà stabili.

La birra permeava le vite dei popoli d' Egitto e Mesopotamia dalla nascita alla morte. Il loro entusiasmo per la bevanda era praticamente inevitabile, poiché l'insorgenza di società complesse, il bisogno di tenere una documentazione scritta e la popolarità della birra erano tutte conseguenze della sovrabbondanza di grano. Dato che la Mezzaluna fertile aveva le migliori condizioni climatiche per la coltivazione del grano , è lì che è nata l'agricoltura.

La birra ha indubbiamente una diffusione maggiore nell'area occidentale rispetto al vino. Vino che verrà da prima coltivato nell'area del mar Caspio e in Turchia, per poi diffondersi soprattutto in Grecia e in Roma.

Da queste considerazioni sembrerebbe che nel confronto che sto facendo tra due civiltà dovremmo contrapporre non il vino al tè, ma la birra, vista la sua diffusione e al suo legame diretto con un altro elemento che potremmo usare nella distinzione, quello tra la preminenza dell'uso del pane in occidente, rispetto all'uso del riso in oriente.

Ho il sospetto che ci sia qualcosa da capire un po' meglio.

Perché è il vino a sopportare il conflitto di civiltà con il tè?

Provo una risposta anche se azzardata. Per tutto il neolitico e poi durante il dominio dei grandi regni, quello Egizio e quelli della Mesopotamia, i popoli si combattevano, si sottomettevano, si ribellavano e sempre invocavano la loro identità, la loro appartenenza ad una regalità, difendevano quelle che chiamiamo le loro radici, la loro memoria, i loro miti, le loro religioni, insomma affermavano sempre e comunque la loro diversità. Tutti pensavano di essere superiori agli altri, ma nessuno pensava di essere portatore di una civiltà da imporre ad altri. L'idea della distinzione tra mondo occidentale e mondo orientale avviene con la Grecia, il primo civile e il secondo barbaro. Era usuale indicare come *barbaroi* tutti coloro che non parlavano il greco ed emettevano solo degli incomprensibili *bla bla*. Tra questi c'erano i Persiani ad est il cui vasto

impero comprendeva la Mesopotamia, la Siria, L'Egitto e l'Asia Minore, l'attuale Turchia. E in che cosa veniva riconosciuta la differenza? Nel fatto che i greci preferivano il vino alla birra. Potrebbe sembrare una questione di gusti, ma è qualcosa di più.

In Grecia l'uso del vino era collegato alla pratica dei simposi che erano l'occasione di confronti tra pareri diversi che potevano trovare una sintesi che portava a decisioni condivise, quindi a ciò che da allora chiamiamo democrazia. A segnalare appartenenza, convivenza e condivisione era la ritualità attorno al "cratere" con il vino. Quel vino che stimolava la libertà di pensiero e l'arguzia. Per impedire che nei simposi gli animi si scaldassero e le discussioni diventassero conflitti insanabili era usuale, per non dire obbligatorio, aggiungere l'acqua al vino. Bisognava garantire la moderazione e in questa, per loro, I Greci, la superiorità rispetto ai barbari.

Per i Greci Dioniso, dio del vino, era scappato in Grecia per sfuggire alla Mesopotamia dove si beveva per lo più birra e più raramente il vino senza però aggiungere acqua. Solo a Dioniso era concesso bere il vino puro perché dio dell'estasi, dell'ebbrezza, della liberazione dei sensi, legato alla linfa vitale che scorre nelle piante, spirito divino di una realtà smisurata, elemento primigenio del cosmo. Dio, appunto, del vino. Ciò che è vitale è ben presente nella cultura greca antica, ma va frenato con la moderazione. Non così per la cultura cinese: ciò che è vitale va lasciato scorrere, se frenato può diventare terribile, va nutrito mediando tra lo Yin e lo Yang.

La coltivazione del vino prese velocemente piede in tutta la Grecia a partire dal VII sec. a.C. e furono i primi a produrre il vino in scala industriale e a esportarlo facendone uno dei capisaldi della propria economia e diffondendone l'uso a tutti gli strati sociali. I viticoltori greci escogitarono strumenti appositi per pigiare l'uva e adottarono la pratica di crescere le viti in file distinte, su pergolati e paletti, invece che su alberi. Questo consentiva di concentrare più viti in uno spazio limitato

incrementando il raccolto e rendendo più agevole l'accesso per la vendemmia.

Come al solito ragioni economiche si intrecciano con quelle ideologiche supportate dai bisogni , da ciò che la natura e l'ambiente offre e dagli strumenti a disposizione. In questo caso si impone in un determinato momento storico e in un determinato luogo, la Grecia un valore che vuole imporsi come universale, che definisce una umanità o, se vogliamo, una presunzione di umanità.

E il tè? La bevanda con la quale si identifica una civiltà "altra", di barbari avrebbero detto i Greci se li avessero conosciuti.

Anche il té viene dalla notte dei tempi con un piccolo particolare il passaggio dalla dimensione dell'organizzazione di raccoglitori cacciatori ad una aggregazione agricola con la formazione dei primi villaggi avviene ad oriente solo attorno al 4 mila a.C e solo attorno al 1600 a.C si formano le prime fortificazioni. Non a caso nella narrazione c'è un mitico primo imperatore di nome Shen Nung vissuto forse nel 2700 a.C al quale si attribuisce l'invenzione dell'agricoltura e dell'aratro ,la scoperta delle erbe medicinali e quindi la preparazione della prima tazza di tè.

Un'altra versione sostiene che il tè in Cina sia stato portato dai monaci buddisti, aderenti alla religione fondata in India nel VI secolo a.C. Questi trovavano che bere il tè fosse un inestimabile aiuto alla meditazione, dato che stimolava la concentrazione e metteva al bando la stanchezza.

Come si sa il tè è una infusione di foglie, germogli e fiori essiccati di un cespuglio sempreverde che sembra essersi sviluppato nelle giungle dell'Himalaya orientale lungo quello che oggi è il confine tra India e Cina. Di certo era già noto nella preistoria l'effetto corroborante che provocava il masticare le sue foglie e quello curativo che si otteneva frizionandole sulle ferite. Veniva anche consumato come intruglio mescolato con scalogno, zenzero e altri ingredienti che tribù dei territori di ciò che oggi chiamiamo Thailandia cuocevano al vapore o facevano

bollire per poi farne delle polpettine da mangiare con sale, aglio, grasso e pesce essiccato.

Il tè dunque, è stato medicina e pietanza prima di diventare bevanda. Con la dinastia Han (206 a.C- 221 d.C) il tè, migliorato nei metodi di raccolta e infusione, diventa la bevanda in voga a corte. Nel periodo detto dei Tre Regni (221 d.C. -227 d.C) il tè sostituisce il vino nei banchetti imperiali. Con la dinastia Tang (618 d.C 907 d.C) il tè diventa la bevanda per tutta la Cina, e così di seguito quando nel 1610 la Compagnia olandese delle Indie importa in Europa il tè cinese, nel 1618 arriva in Russia, nel 1648 a Parigi e nel 1650 circa arriva in Inghilterra e in America.

Interessante è l'intreccio segnalato da Tom Standage nel suo **Una storia del mondo in sei bicchieri**, tra la rivoluzione industriale e la diffusione in Inghilterra dell'uso del tè. Oltre a segnalare lo sviluppo incredibile del mercato del tè per tutto il Settecento scrive : “ I proprietari delle filande presero l'abitudine di offrire ai lavoratori ‘pause per il tè’ come gratifica. Contrariamente alla birra, bevanda tradizionalmente data ai braccianti, il tè non ottundeva, ma piuttosto acuiava i sensi, grazie alla presenza di caffeina. Il tè teneva gli operai svegli durante i turni lunghi e noiosi e migliorava la loro concentrazione quando lavoravano su macchinari veloci. Un filatore a mano poteva riposarsi quando ne aveva bisogno, l'operai di una fabbrica, no. Doveva funzionare come l'ingranaggio di una macchina ben oliata, e il tè era il lubrificante che faceva girare senza intralci le fabbriche” (pag 149). Significative dal punto di vista sociale furono anche le proprietà antibatteriche del tè e la necessaria bollitura dell'acqua. Nei primi anni del XIX secolo i dottori che elaboravano statistiche si trovarono d'accordo che la causa più probabile del miglioramento della salute fosse la popolarità del tè. Ed è così che il tè è comunque diventato la bevanda più diffusa al mondo dopo l'acqua.

Bevande, bevande artificiali, che non servono solo a liberarci dalla sete ma a celebrare i riti necessari alla coesione sociale, alla fertilità o per

commemorare i propri eroi rafforzare i rapporti sociali, sigillare mediazioni o patti, per acuire i sensi e ottenebrare le menti, per immaginare mondo altri ma anche per risolvere l'inquinamento delle acque contaminate e infette dovuto alla difficoltà di controllare l'igiene nelle commistioni delle aggregazioni umane. Ed è così che potremo persino mettere in relazione la differenza tra le civiltà a partire dalla diffusione o meno di alcune bevande. Se non altro potremmo legittimamente interrogarci sui diversi modi di vita e valori socialmente definiti là dove predomina la birra piuttosto che il vino o il tè, o dove una determinata cultura si riconosce nell'uso del cioccolato piuttosto che del caffè e della coca cola.

Rispetto alla configurazione paesaggistica quali le differenze? La vite è un arbusto rampicante e il suo portamento naturale sarebbe irregolare se non fosse da noi controllato a dovere per governare la quantità e la qualità dei frutti e per permetterne una efficiente lavorazione. Inevitabilmente pieghiamo la natura ai nostri bisogni e al nostro ordine operativo; da sempre la natura viene da noi antropizzata. Sarebbe stupefacente il contrario: la natura non ha in sé l'idea di giardino, siamo noi che abbiamo bisogno di ordinarla, di farne giardino, di darle un qualche ordine.

Le viti così trattate "disegnano" sempre e inevitabilmente in forma ordinata i paesaggi. Lo scopo? Raccogliere i frutti, spremerli, lasciare che il liquido fermenti e ottenere una straordinaria bevanda alcolica, il vino che da sempre allietta questo nostro stare al mondo.

Lo stesso ordine lo percepiamo nella coltivazione della *camellia sinensis* dalla quale si ricavano le foglie del tè. Questa è un arbusto eretto che può crescere oltre i due metri, ma per facilitarne la coltivazione generalmente si mantiene a dimensione di cespuglio sempreverde o di piccolo albero. Di nuovo delle forme più utili di altre e un ordine imposto alla natura. Anche in questo caso il paesaggio appare ben ordinato.

Dalla vite si raccoglie a maturazione l'uva in una stagione determinata. La stagione cambia l'aspetto del paesaggio e contemporaneamente le viti ci offrono tutti i loro frutti. C'è qualcosa che assomiglia ad un parto, ad una sorta di rigenerazione.

Diversamente per i pochi cambiamenti nel paesaggio che avvengono nella raccolta delle foglie per la lavorazione del tè dove a vincere è la continuità, la durata.

La qualità del tè deriva dal momento della raccolta delle foglie, che possono essere nate da poco e ben formate, e dalla loro lavorazione attraverso procedure varie. Indubbiamente la qualità deriva anche dalla caratteristica della pianta e dal terreno, dal clima, dalla coltivazione, ma l'elemento fondamentale è il tempo della raccolta e la lavorazione. Questo significa avere un paesaggio che cambia continuamente a seconda dei momenti diversi della raccolta e dall'età delle stesse piante.

Mentre nel vino la differenti qualità sono principalmente dipendenti dalla diversità specifica dei frutti che offre la vite (si pensi alla varietà dei vitigni) nel tè dipende dai diversi gradi di ossidazione delle foglie, comunemente chiamata "fermentazione". I tè bianchi sono ottenuti dalle gemme e dalle prime foglie con fermentazione parziale; i tè rossi, detti "neri" in Occidente, sono tè fermentati, i verdi sono tè non fermentati, i blu, oolong, e gialli sono semifermentati, e i neri, pu'er, sono "postfermentati".

La raccolta è fondamentale: in un famoso trattato dell'imperatore Hai Tsun del 1107 si legge:

“ E' bene che la raccolta delle foglie inizi molto prima dello spuntar del giorno e termini poco dopo. Le foglioline vanno staccate con le unghie, non con le dita, per non alterare il gusto e la freschezza... Le migliori sono quelle di colore biancastro dalla forma come di lingue di passero o di chicco di grano. L'ideale sarebbe trovare una foglia per ogni germoglio: se ve ne sono due la qualità è ancora buona, ma se le foglie sono di più, si otterrà un prodotto scadente”.

Anche la stagione incide sulla qualità: la produzione primaverile è la migliore, a mano a mano che si procede verso l'estate la qualità cala. La raccolta avviene tutto l'anno e la potatura per mantenere la giusta altezza della pianta e per far ricrescere gemme e foglie apicali, si fa quando la pianta è inattiva.

La lavorazione prevede l'essiccamento per dimezzare il valore dell'umidità, l'avvizzamento, la rullatura, l'arrotolamento, per far uscire oli e succhi di vegetazione e conferire la forma desiderata, la fermentazione diversificata e l'essiccamento finale.

Sino a qui due paesaggi analoghi anche se uno caduco e stagionale, quello della vite, e l'altro sempreverde, quello del tè; uno distribuito sino ad una altitudine di circa 1300 metri, anche se in casi particolare come in America Latina si trovano delle viti anche a 3500 metri, e l'altro sino a 2100 metri circa, dove per altro sembrano crescere le migliori foglioline da tè. Scenari comunque ordinati, per paesaggi disegnati dall'uomo e per l'uomo.

Ciò che cambia è il mondo indotto da questi due paesaggi, gli usi, i costumi, la cultura materiale, i modi d'essere, quelle forme variegata che determinano la differenza tra varie civiltà. In questo nostro caso la civiltà del vino e la civiltà del tè. Dal punto di vista storico le due tradizioni vengono da tempi lontanissimi, e ognuna di esse assumerà valenze culturali e significati sociali sempre diversi.

Anche dal punto di vista geografico va fatta una considerazione: mentre la vite è presente in tutti i continenti la *camellia* è originaria, come abbiamo già detto, dalle zone tropicali dell'Asia. Ancora una volta la diffusione delle piante, come il loro uso, dipende dai complessi processi della antropizzazione attivi nell'intero pianeta: in fondo se la natura non si adatta interviene il mondo degli artifici, che indubbiamente ci appartiene, e delle sue molteplici tecnologie.

Ma torniamo alla cultura materiale.

Ciò che dei due paesaggi, del vino e del tè, così simili ma anche così diversi, dobbiamo comprendere sono i diversi mondi indotti, i modi e l'organizzazione del lavoro, l'assetto sociale con le sue contraddizioni, l'economia determinata da questi paesaggi e persino le forme del potere. Per ora vorrei solo esemplificare le differenze tra il mondo del vino e quello del tè semplicemente dall'indotto più immediato: ambedue sono delle bevande, una alcolica, con caratteri, sapori, profumi, colori sempre presenti, per non dire accentuati, e con una notevole varietà di gusti e di abbinamenti; varietà altrettanto estesa offerta dai tè senza però l'importante presenza dell'alcol ed una tendenza a far emergere il piacere delle differenze minime per sapori e profumi leggeri se non quasi inconsistenti o se vogliamo eleganti, attorno a quel niente che è il supporto primo del tè, l'acqua. Si raccomanda sempre per l'infusione che l'acqua sia pura e che la temperatura sia adatta al tipo di tè. Ci sono tè che richiedono dell'acqua a sessanta, gradi altri a novanta, un tempo di un minuto piuttosto che di dieci minuti: tutto su poco, al margine del sublime.

Due mondi diversi che rinviano non solo al modo di bere, ma anche di mangiare e persino di organizzare i pasti e di stare assieme. Esempio è ad esempio la funzione del vino o del tè rispetto all'organizzazione del pasto. Per noi il gioco del vino sta anche (e ovviamente non solo) negli abbinamenti con i cibi. Diventano significative le fragranze, i contrasti, le sintonie o le integrazioni, da quanto durano o si integrano i sapori o i profumi. Ci sarà quindi il vino giusto per l'aperitivo, per i primi piatti, per quelli di mezzo e ovviamente per i dolci che vanno collocati alla fine del pasto. In una progressione che prevede di passare da ciò che è più leggero a ciò che più forte o saporito, senza mai poter retrocedere, oppure da ciò che stuzzica l'appetito a ciò che può dare il senso di compiutezza e persino di sazietà. Nessuno si sognerebbe di mangiare una minestra in brodo dopo aver gustato una sostanziosa fiorentina, magari al sangue, o di bere del tè al posto di un magnifico bicchiere di chianti. Così come anche i vini vanno serviti seguendo la crescita del loro tasso alcolico.

Tutto giusto direte. E' il nostro modo di mangiare.

E in Cina?

Ho avuto modo di partecipare ad un ricco pranzo tradizionale all'interno di uno dei palazzi della Città proibita di Pechino. Un pranzo diplomatico rigorosamente tradizionale. Su un tavolo rotante sono state servite 30 diverse pietanze e alcune ciotole per zuppa e ovviamente ovunque del tè. C'era di tutto: pesci, crostacei, carni di vario tipo, verdure, molte per me sconosciute, incredibili profumi, colori e forme, e tutto tenuto doverosamente al giusto calore con piccoli bracieri da tavolo. Da dove iniziare? quale la successione dei piatti? Ovviamente cercavo di iniziare dalle pietanze più leggere, meno saporite, o piccanti. Era difficile raccapezzarsi. Mi è venuto in aiuto un gentile diplomatico dell'ambasciata, chiaramente uomo di mondo.

“Qui da noi ognuno incomincia da dove vuole, sceglie a seconda del piacere di quel momento, della curiosità o di ciò che lo attira di più. Non c'è alcun ordine prestabilito tra i sapori o i profumi”. Lasciò passare un po' di tempo e sorridendomi continuò: “Mentre mangiamo noi pensiamo che non stiamo nutrendo il nostro corpo, ma la vita stessa e la vita è infinitamente varia, piena di sorprese, Non va da una sola parte. Spesso ritorna su su stessa cambiando proprio perché ritorna”. Facevo fatica a capire, ma la curiosità era tanta e a mia volta sorrisi. “Cosa c'è di più curioso, interessante, seducente -continuò- che scoprire cosa succede nel gustare prima un sapore piccante e, nei contrasti, un sapore dolce? Quanti giochi impreveduti possono accadere mescolando le varie proprietà dei singoli cibi? L'aspro che incontra il salato, questo il dolce, e quest'altro, il piccante. E quante varietà di piccante si possono ritrovare nel gustare il mondo? E quanti “non sapori” si possono scoprire? E quante mescolanze? E lo stesso vale per le consistenze e i loro conflitti: il croccante che incontra il morbido, il viscido con il secco”. Cominciavo a capire cosa significava nutrire la vita. Mi fece poi notare la funzione del tavolo rotante. Certo questo facilitava la distribuzione dei piatti, impedendo alle persone di alzarsi dalla propria sedia per recuperare delle pietanze o agli inservienti di girare continuamente attorno ai tavoli, ma permetteva nel contempo a ognuno di noi di tornare a riprendere delle pietanze per poterle riassaggiare con altri abbinamenti o successione di sapori. Tutto

torna in gioco il caldo e il freddo, l'agro e il dolce, il robusto e il tenero, il croccante e il morbido, il leggero e il pesante. Sulla tavola cinese si portano tanti piatti insieme anche perché l'ospite possa apprezzare l'armonia ma anche i contrasti.

Mi sono chiesto in quel momento come gli ospiti del tavolo, per la maggior parte cinesi utilizzavano le zuppe o il tè. Adesso mi era chiaro e il nuovo amico diplomatico me lo confermò: ambedue avevano una funzione fondamentale in questo straordinario rito dei sapori, quando ognuno lo riteneva necessario la zuppa, e in modo diverso il tè, servono diremmo noi per "pulire la bocca" e prepararla a nuovi incontri e ad altre esperienze del gusto.

Stavo incontrando un altro mondo ed entrando nelle trame profonde, perché vitali, di un'altra civiltà, di un'altro paesaggio

Nutrire la vita! Stavo capendo che è possibile avere un grande rispetto delle possibilità di questo mondo tanto più ci si libera dal proprio naturale egoismo, dell'idolatria del sé; tanto più quando si è aperti e disponibili nei confronti della vita.

Per altro **Nutrire la vita** è il titolo di un bel libro del maggior sinologo, nonché filosofo, del nostro tempo Francois Jullien con sottotitolo *Senza aspirare alla felicità* pubblicato da Raffaello Cortina Editore. Sinologo al quale ho dedicato un po' dei miei studi e per il quale ho scritto una prefazione ad un suo altro libro **Contro la comparazione. Lo "scarto" e il "tra"** pubblicato da Mimesis. Libro che ovviamente vi consiglio visto che se non altro fa capire cosa c'è di *incommensurabile* nel "tra", tra il soggetto e l'oggetto, tra il sé e l'altro, tra il buono e il cattivo, tra il dolce e l'amaro.

Ma torniamo a "nutrire la vita". Jullien fa riferimento ad uno dei testi base del taoismo, lo Zhuangzi del IV° secolo a.C. nel quale si raccomanda appunto di nutrire la vita. Il Saggio nutre il suo soffio-energia in modo che si conservi il potenziale vitale, cioè la disponibilità agli insegnamenti che non cessano di provenire dal mondo, senza illusioni di eternità e

senza dover cercare un Senso e un Fine, i grandi fantasmi che ossessionano il nostro immaginario occidentale. E così l'invito a nutrire la vita sfugge alla grande scissione tra il corpo e l'anima attraverso il quale si è così potentemente formata la cultura europea.

Ecco una notevole distinzione tra queste due civiltà o paesaggi, quello occidentale europeo e quello orientale cinese: la distinzione è fondamentale per la prima, ed è inessenziale per la seconda: Distinzione non solo tra corpo e anima, ma anche tra spirituale e materiale e tra invisibile e visibile.

Da questo punto di vista, per ciò che riguarda il rapporto tra invisibile e visibile, è significativo il fatto che la cultura orientali sviluppi delle rappresentazione del paesaggio nella pittura sin dal XI e XII secolo sotto la dinastia Song meridionale, con quello che verrà chiamato lo stile Shan Shui. Questi pittori non cercavano di rappresentare in modi realistici ciò che vedevano, ma ciò che pensavano: da questo punto di vista erano molto vicini sia alla filosofia che alla poesia. Seguivano dei principi quasi mistici. Sempre dovevano essere inclusi tre elementi essenziali: i sentieri cioè le trame del mondo, le soglie, cioè il limitare dei confini tra i pieni e i vuoti, tra ciò che c'è e ciò che non c'è e il cuore del paesaggio, cioè il suo centro non prospettico ma per intensità, dove tutto si rintana. I colori rispondevano solo parzialmente alla realtà, e a loro volta rinviano a significati quasi animistici, il verde al legno, il rosso al fuoco, il marrone e il giallo alla terra, il bianco e l'oro ai metalli e il blu e il nero all'acqua: l'abbinamento tra i colori rinvia relazioni positive come il legno produce il fuoco, il fuoco produce la terra, la terra produce il metallo, il metallo produce l'acqua e l'acqua produce il legno, ma possono nascere interazioni negative: il legno statica la terra, la terra blocca l'acqua, l'acqua spegne il fuoco, il fuoco scioglie il metallo il metallo spacca la legna. Guardare quei paesaggi e come percorrere le trame animistiche di una mitologia diffusa ovunque carica di figure in continua relazione fra loro, dove l'uomo è uno dei personaggi in scena ma non quello dominante. Diversamente accade per la rappresentazione del paesaggio e dei paesaggi nella nostra cultura. Da noi la pittura di

paesaggio ha un momento particolare nella quale emerge e si afferma. Si tratta dell'affresco l'*Allegoria ed Effetti del Buono e del Cattivo Governo* di Ambrogio Lorenzetti dipinto attorno al 1338 nel Palazzo Pubblico di Siena.

Già il titolo ci dice tutto, il paesaggio è questione di governo, cioè questione eminentemente politica. Mentre per i paesaggisti cinesi ciò che va scoperto, reso visibile, è il “tra” che sta in mezzo tra il pieno e il vuoto, tra l'essere e il non essere, tra lo Yin e lo Yang, tra noi e la natura. Per il paesaggismo occidentale la natura, e con essa il paesaggio, è una sorta di specchio dei nostri sentimenti, anzi ciò che serve a evocare, a produrre, persino ad inventare i nostri stessi sentimenti. L'oggetto non è la natura, ma siamo noi e la nostra capacità di fare della natura ciò che più ci aggrada. L'oggetto è la nostra stessa capacità di governare l'esistente. Si pensi, le parole colgono sempre nel segno: una delle forme che assume la visione del paesaggio è la natura morta, cioè la rappresentazione pittorica di soggetti come fiori, frutta, pesci, cacciagione e vari oggetti d'uso senza alcuna presenza umana. Cosa c'è di “morto” in quella natura/pittura? Niente altro che la stessa natura. Non è più se stessa; è come predisposta ad altro da sé, sacrificata al dio/uomo che si ritrae, meglio, che non si fa vedere, così come fanno da sempre gli dei. La natura è morta, viva la natura! E chi l'ha uccisa nasconde l'arma del delitto: la propria egoità e presunzione.

C'è in scena un vero controsenso: cosa c'è di più vivo della natura? Perché dichiararla morta? Perché in quel *quadro* si ritrova separata da sé stessa; perché si ritrova ad avere uno scopo quando la sua potenza vitale sta proprio nel non avere alcuno scopo se non se stessa; si ritrova a diventare opera d'arte quando lei la natura è l'antitesi stessa di ogni opera anche se definita come opera d'arte, di ogni artificio, di ogni costruzione, e persino di ogni concettualità. La natura non riflette: é.

E così diventa morta quando la si separa dal sé stessa, la si costringe ad avere ed essere uno scopo, essere, appunto, opera d'arte, per quanto nobile.

Che cosa fa l'artista, cioè il superego nato dall'occidente? ritrae un fiore reciso o un frutto staccato dal proprio albero, li rappresenta/riproduce con stupefacente realismo, come fossero vivi, e di poi li chiama natura morta rendendoli come dev'essere un'opera d'arte, in ciò eterni. E' una ben controsenso irrisolto quello tra la natura morta e il suo diventare eterna!

Poco importa che questo sia un inganno. Ciò che noi chiamiamo arte si alimenta di inganni. E' proprio l'inganno che riesce a dare vita eterna anche a ciò che si è già separato dalla sua linfa vitale, dalla propria vita. E' una vera e propria magia. Quell'artista, a differenza, del paesaggista cinese, non nutre la vita, nel caso nutre l'eternità, ammesso che esista, non nutre la natura, i paesaggi, ma se ne impossessa li fa propri, rappresentandoli. Non partecipa alla vita: la vuole dominare.

I 30 piatti della cena tradizionale all'interno della Città proibita a Pechino erano quasi tutti composti da cibi tagliati a piccoli pezzi e mi sono ritrovato ad utilizzare per mangiare delle bacchette. Quale la ragione? Perché continuano ad usare queste al posto della indubbiamente più comoda forchetta di tradizione occidentale.

Cominciavo ad intuire.

Il problema fondamentale della Cina è sempre stato quello di dover in qualche modo dar da mangiare ad una grande quantità di popolazione che oggi è circa un quinto della popolazione mondiale, ma per nutrirsi ha a disposizione solo il 7 per cento delle terre coltivabili del mondo. Di conseguenza non ci sono o quasi terre incolte. Ogni centimetro quadrato ha la sua piantina: praticamente non esistono paesaggi che non siano agrari. Fondamentale è sempre stata la coltivazione del frumento nel nord e nella parte meridionale del riso che cresce nelle colline a terrazze e nella miriade di stagni della pianura. Con il riso, per altro, si ottiene il più alto valore nutritivo per acro.

Un altro aspetto è la scarsità del combustibile che ha spinto all'utilizzo soprattutto del carbon fossile. Da queste esigenze è nato un particolare

modo di preparare i cibi e di cucinarli. Si tenga presente che al di là della cattiva fama sull'igiene dei mercati orientali nella tradizione i cinesi, a anche e soprattutto con la loro povertà, sono un popolo molto attento alle questioni igieniche, e anche per la mancanza del ghiaccio o di sistemi tecnologici di conservazione, utilizzano ingredienti freschi e di buona qualità.

Nei mercati gli animali vengono venduti da vivi. A questo non siamo più abituati, ma questo avveniva anche da noi nei tempi passati e la ragione è duplice: da una parte questo è garanzia di freschezza delle carni e del fatto che decido solo io come trattarla e cosa mangerò, ma dall'altra c'è una sorta di spiritualità che comunque caratterizza la cultura orientale e non di certo quella occidentale: l'amore per tutto ciò che è vita o che è vitale, il rispetto per l'animale. Proprio così da quei popoli non comperare un animale morto è un atto di rispetto per la vita stessa, ben sapendo che quando quell'animale diventerà del cibo sarà un modo per nutrire prima di tutto la vita stessa.

Ecco che gli ingredienti vengono sminuzzati sempre in relazione ai caratteri stessi dei cibi e a ciò che si vuole ottenere. La cosa fondamentale è fare in modo che ogni ingrediente dia il suo meglio e mescolandosi con gli altri ingredienti produca qualcosa che non appartiene agli stessi ingredienti. Tagliati a pezzi, a striscioline o a fettine cuociono prima e conservano le loro proprietà nutritive ed espongono la massima superficie possibile alla cottura e agli aromi insaporendosi con il minimo spreco. Come cucinare? Ovviamente molto sono i modi di cottura: soffriggere, a vapore, sbollentare, bollire, fuoco lento, friggere, grigliate a altro ancora. Sempre fondamentale è fondere i sapori che può avvenire diversamente in ogni fase della preparazione. La complessità del calore va sempre dominata assieme a quella del sapore, della varietà, del colore, della forma. Ma ciò che più rappresenta la filosofia del cibo in Cina è il Wok. In questa padella di ghisa chiamata "grande calore" le temperature diventano aggressive, gli ingredienti lanciati in alto e a ricadere, si scottano velocemente nel poco olio di cottura o *saltano* sulle pareti infuocate tutt'attorno, per poi mescolarsi, il tutto in tempi brevissimi: non

va sprecato il combustibile, costa meno usare il proprio tempo per predisporre il taglio degli ingredienti.

E con che cosa si catturano nel piatto questi pezzi di cibo? Ovviamente con le bacchettine che, con l'abilità necessaria e con l'eleganza che la nostra mano sa avere, ci aiutano, senza mai pungere i cibi, senza fare alcuna violenza al boccone che portiamo alla bocca. E' la stessa ragione per cui i cuochi nella nostra tradizione ci insegnano che quando fai uscire dal forno il tuo arrosto, devi aspettare un po' prima di servirlo in modo che gli umori all'interno si redistribuivano e non devi assolutamente pungerlo, altrimenti velocemente usciranno quegli umori che con tanta fatica ai trattenuto all'interno dell'arrosto e che lo rendono succulento. Pur nelle differenze che l'idea di civiltà, o meglio l'idea della inevitabilità dello scontro di civiltà, ci propina, c'è sempre qualcosa che ci accomuna: intelligenza delle cose e il profondo legame con i nostri ambienti, con i nostri territori e con i nostri paesaggi.

Due civiltà, dicevo, inevitabilmente conflittuali? Per ora ha dominato per lo più l'occidente, cioè l'età della coca cola. Sarà ancora così nel nostro futuro? Come superare le ragioni profondissime del conflitto? E soprattutto come affrontare le differenze inevitabili tra le civiltà se non ripensando complessivamente, noi e loro, in un comune rapporto con la natura e , soprattutto, con la sua sopravvivenza. Se vogliamo affidarci alla sostenibilità dovremmo dimostrare tutto il nostro affetto alle ragioni del vino, ma nel contempo imparare a rispettare anche le qualità del tè, di chi è altro altro da noi.

2

Nuovi orizzonti per una tutela penale dell'ambiente

1 Cenni sulla legislazione penale ambientale.

L'attuale normativa in tema di tutela penale dell'ambiente ha il suo pilastro nella legge n.68 del 2015 (che ha inserito il Titolo VI *bis* del Libro II del codice penale - gli artt. 452 bis e segg. - cfr. all.4).

Il Parlamento italiano ha fruito della collaborazione di ben venticinque associazioni , in primis Legambiente e Libera, e con questa legge, fortemente sollecitata dalle Istituzioni Europee ha teoricamente segnato una nuova era di contrasto ad una criminalità “non convenzionale” : un approccio teorico forte ,teso ad assicurare una corretta risposta a quei comportamenti criminali che in passato , considerati per lo più reati contravvenzionali, non avevano avuto una appropriata considerazione e repressione .

Spesso perpetrati da organizzazioni criminali mafiose, le cd.ecomafie, i reati ambientali costituiscono parte cospicua dell’attività malavitosa, altamente lucrativa (si pensi ai numeri sbalorditivi del ciclo illegale del cemento e dei rifiuti, della contraffazione nella filiera agroalimentare e del mercato illegale degli animali) : non a caso, l’aggressione alle risorse ambientali complessive del Paese si traduce in un giro d’affari che nel 2018 ha fruttato all’ecomafia ben 16,6 miliardi di euro².

In considerazione di ciò e dell’affermarsi anche a livello sociale e internazione della doverosa sensibilità verso l’ambiente (pensiamo al fenomeno costituito dalla figura di “Greta Thunberg”) , nel corso degli ultimi decenni si è posta al centro di un vastissimo dibattito sociale la questione della difesa ambientale, per la salvaguardia di paesaggio e habitat naturali,la tutela delle acque e della qualità dell’aria, la corretta gestione dei rifiuti, la protezione fondamentale della salute umana e delle specie animali in difficoltà e di quelle in via d’estinzione, passando in tal modo da un’epoca vissuta nel torpore dell’inconsapevole disastro ambientale conseguito alla rivoluzione industriale a quella che oggi potremmo definire una vera e propria politica di elevata attenzione ambientale³.

Fondamentale è stato anche il ruolo del Santo Padre, culminato nell’enciclica “*Laudato si*” del 18 giugno 2015, un testo fondamentale per l’approccio etico e profondamente spirituale al Creato: ”Sono lieto che il tema scelto dalla famiglia ecumenica per la celebrazione del Tempo del Creato 2020 sia “*Giubileo per la Terra*”, proprio nell’anno in cui ricorre il cinquantesimo anniversario del Giorno della Terra⁴”.

I nuovi reati ambientali, previsti dalla legge n. 68/2015, consentono di affrontare questioni centrali della teoria del reato nonché aspetti di rilievo in tema di meccanismi sanzionatori⁵ ma con un approccio nuovo: si tratta di reati di danno, che non tutelano direttamente la salute pubblica, ma in primis l’**ambiente di per sé**, prevedendo fattispecie severe a fronte di un concreto pregiudizio allo stesso, con specifiche previsioni delittuose.

² *Ecomafia 2019. Le storie e i numeri della criminalità ambientale in Italia*, in www.legambiente.it.

³ Ruga riva C., *Il decreto legislativo di recepimento delle direttive comunitarie sulla tutela penale dell’ambiente: nuovi reati, nuova responsabilità degli enti da reato ambientale*, in www.penalecontemporaneo.it.

⁴ *Messaggio di Sua Santità Papa Francesco per la celebrazione della giornata mondiale di preghiera per la cura del creato*, reprobabile in vatican.va, 2020.

⁵ C. cost., 17.3.2006, n. 116, in *Giur. cost.*, 2006, 1099 ss.

Le stesse, non impongono la prova della contaminazione del sito nel senso indicato dagli artt. 240 e segg. d. lgs. n. 152/2006 (Cass. pen., Sez. III, n. 50018/2018; Cass. pen., Sez. III, n. 46904/2016) ma al potenziale “danno per le matrici ambientali – suolo, fiume e mare – e di pericolo per la salute umana”. L’importanza del bene giuridico “ambiente” e la necessità, nella società attuale, di operare un bilanciamento con altri beni di rilievo costituzionale, talvolta in apparente antagonismo, quali “lavoro ed economia”, assegnano al legislatore un compito assai delicato nella ricerca di punto di equilibrio, mutevole nel tempo, tra la tutela dell’ambiente e le esigenze poste dallo svolgimento dell’attività produttiva; ogni attività umana deve essere **sostenibile**, per il futuro dell’Umanità, oggi si pagano le conseguenze di una scarsa sensibilità verso le questioni ambientali nella fase della prima industrializzazione, che ha causato gravissimi danni termini di inquinamento generale e cattive prassi produttive, mentre il progressivo affermarsi delle esigenze di tutela dell’ambiente, alla luce della accresciuta consapevolezza delle conseguenze pregiudizievoli della devastazione ambientale, riflette esigenze civiche ed etiche imprescindibili, quali la tutela della vita e della salute dei membri della società civile e la sostenibilità e il benessere delle generazioni future⁶.

Il settore ambientale si caratterizza anche per la inevitabile coesistenza di diversi piani di intervento normativo, quello civile, quello amministrativo e quello penale; così pure, si tratta di un ambito di disciplina che si è di recente arricchito, accanto alla responsabilità della persona fisica, anche della responsabilità della persona giuridica⁷, in base alle disposizioni che hanno inserito nell’elenco dei reati presupposto della responsabilità del d.l.vo n.231/2001 anche dei reati ambientali.

La giurisprudenza ha concorso in modo significativo alla definizione dei concetti di ambiente e paesaggio, come emerge da alcune massime allegate (all. 5-6-7) proprio sui temi specifici dell’impatto delle attività vitivinicole sul paesaggio.

La recentissima nascita del Ministero della transizione ecologica ha ulteriormente rilanciato il tema ambiente in una prospettiva di svolta culturale “green” della società contemporanea, condivisa e fortemente voluta anche livello comunitario, con il progetto “Next Generation EU”: il Ministro Cingolani ha precisato che “la transizione va oltre il concetto consolidato di ecologia, è una transizione globale e antropologica ... l’ecologia dobbiamo pensarla non solo dal punto di vista dell’ambiente, ma dobbiamo pensare all’ecologia della mente, della società”. Oltre alle tradizionali espressioni di paesaggio e ambiente, se ne affacciano nel dibattito giuridico di nuove, come “ecosistema” e “biodiversità”, che vanno ponderate nel loro specifico valore: l’art.4 del DM 7/12/2016 MinAmbiente definisce l’**ecosistema** quale

⁶ Siracusa L., *L’attuazione della direttiva europea sulla tutela dell’ambiente tramite il diritto penale*, in www.penalecontemporaneo.it, 2020, p. 1.

⁷ Terracciano A., *Il Diritto Penale dell’Ambiente tra legislazione Nazionale e Comunitaria*, 2015, p.81.

un **complesso dinamico formato da comunità di piante, di animali e di microrganismi e dal loro ambiente non vivente, le quali, grazie alla loro interazione, costituiscono un'unità funzionale**. L'impovertimento o lesione di tale armoniosa e equilibrata unità organica cagiona di per se una compromissione dell'**ecosistema**, in quanto lede quell'equilibrio dell' interazione fra organismi, viventi e non viventi, entro un determinato contesto (**Cass. pen., Sez. III, n. 18934/2017**), che è l'oggetto tutelato dalla norma.

La **biodiversità** invece è (coerentemente con la L. n. 124/1994, "Ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla biodiversità, con annessi, fatta a Rio de Janeiro il 5 giugno 1992") , la variabilità degli organismi viventi di tutti i regni biologici, inclusi, tra l'altro, quelli terrestre, marino ed altri ecosistemi acquatici, nonché i complessi ecologici dei quali essi fanno parte, fra cui la diversità all'interno di ogni specie, fra le specie e degli ecosistemi.

L'Italia, per le proprie favorevoli peculiarità geologiche, geografiche e culturali ha sviluppato un patrimonio di biodiversità incomparabile, apprezzato non solo in Europa ma nel mondo intero.

2 L'Ambiente come bene giuridico tutelato dal sistema normativo.

Il bene giuridico dell'ambiente si fonda anzitutto sulla Costituzione Italiana, per quanto nel testo originario del 1948, nei 139 articoli che la compongono, essa richiama solo al c.II dell'art.9 la tutela del Paesaggio e non menziona l'ambiente nel suo complesso (solamente con la L.Cost. n.3/2001 nella Carta costituzionale si sono introdotte le locuzioni "ambiente" ed "ecosistema" in modo esplicito senza tuttavia avere una precisa definizione costituzionale delle stesse). Coniugando la storica normativa "Bottai" del 1939 con il II comma dell'art. **9 Cost. nella parte in cui lo stesso recita "La Repubblica Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione"**, è sorto un approccio verso il riconoscimento in primis del paesaggio (non ancora dell'ambiente), tra i principi fondamentali della Costituzione, sottolineando il "valore paesistico sotto il profilo dei quadri naturali che essi realizzano"⁸, quindi in un approccio fondamentalmente estetico (non a caso, anche il TU n.42 del 22.1.2004 – all.3 - accomuna e disciplina i beni culturali in uno con la materia del paesaggio).

Tuttavia la lenta e costante integrazione del bene ambiente in ambito costituzionale è passata attraverso l'inevitabile lettura combinata delle diverse disposizioni della nostra Carta Fondamentale, ed in particolare attraverso una più ampia considerazione e influenza anche giurisprudenziale **dell'art. 32, comma 1, Cost., laddove recita: "La Repubblica tutela la**

⁸ Della Giustina C., *Il diritto all'ambiente nella costituzione italiana*, cit., p. 3.

salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti". La logica che spinge a collegare la suddetta norma con l'art. 9, comma 2, è sottesa dallo stretto legame intercorrente tra l'individuo e l'ambiente in cui vive, con l'ovvia conseguenza che ogni forma di inquinamento e di degrado ambientale, e quindi di attentato alla salubrità ambientale, incide inevitabilmente sul diritto alla tutela della salute umana. Una tale lettura combinata delle norme costituzionali ha incontrato dapprima non poche resistenze da parte della giurisprudenza costituzionale, sfumate poi del tutto con l'emanazione della Legge n. 349/1986, che evidenziava "un riconoscimento specifico alla salvaguardia dell'ambiente come diritto fondamentale della persona ed interesse fondamentale della collettività e di creare istituti giuridici per la sua protezione"⁹.

La riforma del Titolo V della Costituzione avvenuta con **Legge Cost. n. 3/2001, all'art 117, comma 2, affida esplicitamente allo Stato la legislazione in materia di "tutela dell'ambiente, dell'ecosistema, e dei beni culturali"**¹⁰. Il Legislatore della revisione ha introdotto un'apposita disposizione contenuta nell'art. 117, 1 comma nella parte in cui essa stabilisce "la potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto [...] dei vincoli derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'U.E.", esplicitando, quindi, una vera e propria prevalenza, una priorità gerarchica, del diritto comunitario su quello interno agli Stati Membri, con la conseguenza che la norma interna che si discosti dal dettato dell'Unione risulti viziata e pertanto da disapplicare. Ne viene delineato un sistema complesso di competenze e ruoli in materia, con la conseguenza che, in una visione comunitaria della tutela del bene oggetto della nostra analisi, si è reso necessario provvedere all'adozione da parte dell'U.E. di un modello di sviluppo sostenibile e di protezione dell'ambiente, fondato su una politica comune commerciale ed industriale equilibrata¹¹.

La Corte costituzionale ha di recente delineato il bene ambiente, di valore costituzionale primario ed assoluto (**Corte cost. n. 260/2017**), come connotato da una **morfologia complessa**, capace di ricomprendere non solo **la tutela di interessi fisico-naturalistici, ma anche i beni culturali e del paesaggio idonei a contraddistinguere in modo originale, peculiare ed irripetibile un certo ambito geografico e territoriale, così delineando una sorta di materia "trasversale"** (**Corte cost. n. 66/2018**).

L'azione legislativa comunitaria, fondamentale in materia ambientale, affonda le proprie radici sin dal Trattato di Maastricht del 1992 e nel Trattato di Lisbona del 2009, atti

⁹ Della Giustina C., *Il diritto all'ambiente nella costituzione italiana*, cit., p. 3.

¹⁰ Della Giustina C., *Il diritto all'ambiente nella costituzione italiana*, cit., p. 9; Stilo L., *Tutela penale dell'ambiente: una breve introduzione ad un problema irrisolto*, in www.ambientediritto.it; Vettioli R., *Tutela Penale dell'ambiente*, in AA.VV., *Reati contro l'ambiente e il territorio*, Milano, 2018, p.8.

¹¹ Leonarda V.A., *Nuovi orizzonti per una tutela penale*, in *Amb. Svil.*, 1, 2009, p. 7.

dell'Unione con cui viene sancita una politica di sostenibilità e tutela ambientale, tutela che inevitabilmente implica una repressione anche penale. Di non minore interesse le decisioni quadro 2003/80/GAI e 2005/667/GAI che hanno affermato il principio secondo cui in materie di competenza dell'Unione (come la salvaguardia ambientale), all'organo sovranazionale è concessa la facoltà di adottare dei provvedimenti anche in materia penale laddove risulti fondamentale dettare le linee generali necessarie alla effettiva attuazione della tutela; la prassi e la giurisprudenza sovranazionale hanno affermato il principio di preminenza del diritto dell'Unione su quello degli Stati Membri, “in forza di tale principio le disposizioni del trattato e gli atti delle istituzioni, qualora siano direttamente applicabili, hanno l'effetto (...) non solo di rendere *ipso iure* inapplicabile per il fatto stesso della loro entrata in vigore, qualsiasi disposizione contrastante dalla legislazione nazionale preesistente, ma anche, in quanto tali disposizioni fanno parte integrante, con rango superiore rispetto alle norme dei singoli Stati membri, di impedire la valida formazione di nuovi atti legislativi, nella misura in cui questi fossero incompatibili con norme comunitarie¹²”.

In merito alla trattazione dei rapporti tra diritto penale italiano e diritto europeo, si pone il problema dell'armonizzazione da parte dell'Unione dei vari ordinamenti penali degli Stati Membri. L'art. 11 Cost. ribadisce che “...l'Italia consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia tra le Nazioni”, ma le difficoltà applicative di tale principio hanno evidenziato verso la metà degli anni '60 il rilevante ruolo della Corte di Giustizia nel “processo di armonizzazione” con i tribunali costituzionali degli Stati Membri che, sentendosi ingeriti nelle loro competenze, si opponevano strenuamente ai giudici di Lussemburgo trincerandosi all'interno dei c.d. controlimiti¹³. Il principio della supremazia del diritto comunitario sul diritto interno ha fondato un “diritto europeo che impone al sistema penale italiano precisi obblighi di adeguamento” attraverso la diretta applicazione della norma europea, l'adeguamento della norma interna a quella dell'Unione ed il sollevamento di un giudizio incidentale di legittimità costituzionale della norma nazionale contrastante con quella comunitaria da parte dei giudici italiani per risolvere questioni inerenti l'interpretazione e l'integrazione delle norme interne con quelle comunitarie. Nel caso in cui voglia sollevare un giudizio incidentale, il giudice, accertato che una norma europea è “potenzialmente rilevante per la decisione di un caso concreto”, deve analizzare il tipo di atto da cui discende la norma comunitaria, stabilendone l'eventuale diretta applicabilità (nel caso, per esempio, dei regolamenti UE) con la conseguente disapplicazione del dettato interno contrastante; nel caso

¹² Sentenza Costa vs Enel, in www.eur-lex.europa.eu.

¹³ Servizi studi Corte Cost., a cura di Nevola R., Le limitazioni della sovranità statale in favore dell'Unione europea nella giurisprudenza costituzionale, in www.cortecostituzionale.it

in cui sia esclusa la diretta applicabilità, il giudice ha il compito di verificare la possibile sussistenza di un'interpretazione interna che eviti il contrasto tra diritto nazionale e comunitario e, nel caso in cui nemmeno questa opzione sia esperibile, a causa di una totale incompatibilità tra le due norme, il giudice è tenuto a sollevare la questione di legittimità costituzionale per incompatibilità con gli artt. 11 e 117, comma 1, della Costituzione¹⁴.

L'intervento armonizzatore del diritto europeo rispetto agli ordinamenti penali nazionali, pone la questione, molto discussa in dottrina, della formazione di un vero e proprio Diritto Penale Europeo. In base al Trattato di Lisbona, va precisato che le nuove fenomenologie di criminalità possono essere oggetto, da parte dell'UE, di analisi per la constatazione/affermazione sia della necessità di un contrasto penale che dell'esigenza di piena sicurezza dell'uniformità interpretativa del diritto, dato che il bene giuridico meritevole di tutela penale è diventato l'indicatore fondamentale per le scelte di criminalizzazione primaria e di legittimità della tutela penale¹⁵.

Ruolo determinante nella scelta di criminalizzazione delle condotte è operato dal criterio di "necessità di pena", intesa quale necessità di sanzione penale certa, determinata ed effettiva ; l'azione repressiva in materia penale dell'Unione trova il suo fondamento in quel principio che lo stesso ordinamento sovranazionale definisce come sussidiario, basato, cioè, su una valutazione della maggiore efficienza di un intervento comunitario piuttosto che soltanto nazionale. La particolarità del diritto penale europeo consiste nella contemporanea convivenza dei principi di prevalenza del diritto comunitario e quello di riserva di legge del diritto penale. Ciò innesca una sorta di paradosso giuridico dovuto alla presenza, da un lato, di norme comunitarie prevalenti, ma ad un tempo non esecutive per "incompetenza" giuridica; dall'altro lato, dalle norme penali interne agli Stati Membri, competenti in via esclusiva, ma tuttavia subordinate alle prime. L'Unione europea ha la capacità di emanare atti diretti a disciplinare condotte criminali, pur senza avere competenza in materia penale, e in effetti le più importanti riforme "italiane" in materia penale degli ultimi anni, per la stragrande maggioranza, derivano da atti in materia politico criminale comunitaria.

La materia ambientale è paradigmatica della collaborazione transnazionale e sovranazionale che ha coinvolto Unione Europea e Stati Membri non soltanto in una leale collaborazione volta alla salvaguardia del bene ambiente, ma per la formazione di una potestà punitiva comunitaria, di Diritto Penale Europeo. La disciplina penale-ambientale in ambito comunitario si è manifestata con diverse tipologie di atti, consentendo in tal modo l'applicazione dell'intervento sovranazionale in modo diverso a seconda dell'intensità e della

¹⁴ Voce Fonti del diritto europeo, in www.treccani.it

¹⁵ Manacorda S., Diritto penale europeo (diritto on line), in www.treccani.it.

forza vincolante dell'atto emanato. La diversità degli atti utilizzati dall'Unione per prevedere, interpretare e disciplinare le diverse fattispecie criminose in materia ambientale ha spesso generato numerosi problemi interpretativi, relativi alla compatibilità tra norme fino alla palese dimostrazione dell'influenza esercitata dal diritto comunitario negli ordinamenti degli Stati Membri¹⁶.

L'Unione, come si è detto, interagisce con gli Stati Membri e assicura una linea politica omogenea che ognuno di essi è tenuto a rispettare, attraverso atti vincolanti e altri non vincolanti, di diretta applicabilità o da recepire attraverso idonei strumenti di diritto interno, quali i pareri, le raccomandazioni e le direttive. Pensiamo a titolo paradigmatico, in bilico tra l'ordinamento interno e quello sovranazionale, alla nozione giurisprudenziale di **rifiuto** dettata dalla Corte di Giustizia Europea, basata su quella Direttiva 75/442/CEE del Consiglio del 15 luglio 1975: "qualsiasi oggetto che rientri nelle categorie riportate nell'allegato I e di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi". Per qualificare propriamente il rifiuto è necessario comprendere il reale significato del suo "disfarsi". In effetti la valutazione dell'azione va compiuta relativamente all'*animus agendi* del soggetto che si disfa del bene, e che ha sua volta va ricondotta alla finalità della direttiva di cui sopra, consistente nella tutela della salute umana, e dell'ambiente contro gli effetti nocivi della raccolta, del trasporto, del trattamento, dell'ammasso e del deposito di rifiuti¹⁷. La Corte Europea, viste le finalità perseguite dalla direttiva 75/442, ha optato per una nozione di rifiuto in senso ampio, anche laddove gli oggetti di cui ci si disfi abbiano un valore commerciale o siano raccolti per finalità di riciclo o riutilizzo, quali possibili sottoprodotti. In effetti, un materiale derivante da un processo di fabbricazione di altro prodotto principale che sia solo il risultato di scarto (non voluto), solo si caratterizza per la pronta riutilizzabilità, senza ulteriori trattamenti o trasformazioni, è destinato ad essere classificato come sottoprodotto piuttosto che rifiuto: la Corte – per es. nella sentenza n. 20499 del 1° giugno 2005 – ha sottolineato che “occorre essenzialmente distinguere tra «**residuo di produzione**», che è un rifiuto, pur suscettibile di eventuale utilizzazione previa trasformazione, e «**sottoprodotto**», che invece non lo è, fermo restando - come già in passato affermato dalla stessa Corte di giustizia (sez. VI, 25 giugno 1997, C-304/94, 330/94, 342/94 e 224/95) - che la nozione di rifiuto, ai sensi dell'art. 1 della direttiva 75/442, nella sua versione originale, e della direttiva 78/319, non

¹⁶ Leonarda Vergine A., Nuovi orizzonti del diritto penale ambientale?, in www.lexambiente.it, p. 6; Siracusa L., Tutela ambientale: Unione europea e diritto penale fra decisioni quadro e direttive, in www.penalecontemporaneo.it.

¹⁷ DIRETTIVA 2008/98/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive, in www.eur-lex.europa.eu; Facondini L., *La normativa a tutela dell'ambiente: principi generali e novità giurisprudenziali*, in www.diritto.it.

deve intendersi nel senso che essa esclude le sostanze e gli oggetti suscettibili di riutilizzo economico. A tal fine - precisa la Corte di giustizia nella più recente citata decisione - in tanto è ravvisabile un «sottoprodotto» in quanto il riutilizzo di un bene, di un materiale o di una materia prima sia non solo eventuale, ma «certo, senza previa trasformazione, ed avvenga nel corso del processo di produzione»".

La sentenza del 24 giugno 2008 causa C-188/07, *Commune de Mesquer*, ha riassunto il diritto vivente della Corte in tema di definizione di prodotto e sottoprodotto¹⁸, onde la definizione delle nozioni di “recupero”, “smaltimento”, “residui di produzione e di consumo”, “materia prima secondaria”, “sottoprodotto”, “disfarsi” devono essere considerate decisive al fine di anettere a un materiale la natura di “rifiuto” ; inoltre la definizione di ognuno di questi termini in connessione con gli altri può determinare effetti diversi a seconda del tipo di connessione instaurata.

In particolare, sul caso italiano, la causa C-457/02, afferente il noto caso Niselli, ha affrontato il complesso tema del contrasto fra diritto interno e diritto dell'Unione sulla nozione stessa di rifiuto, assumendo un'importanza notevole nello scenario del diritto penale ambientale comunitario¹⁹. Il caso Niselli (trasporto di materiali ferrosi con veicolo non adatto al trasporto di rifiuti) nasce proprio da un rinvio pregiudiziale operato dal giudice del Tribunale di Terni che interpellava la Corte di Giustizia per sapere se il recepimento della nozione di rifiuto contenuta nella direttiva 75/442/CEE, così come modificata successivamente dalla direttiva 91/156, era stato ben interpretato ed applicato nella norma interna. L'azione rimettente del giudice italiano, suscitando particolare interesse, e un certo scalpore giuridico, ha visto il Governo Italiano contestare la ricevibilità della richiesta di rinvio per essere la questione considerata irrilevante ai fini della causa principale; mentre la Commissione nelle proprie osservazioni scritte, ha ritenuto il rinvio ammissibile, ma sostanzialmente inutile ai fini della decisione del giudice nazionale la soluzione di domande pregiudiziali (secondo l'opinione espressa dall'Avvocato Generale Kokott, la questione andava risolta nel senso della ricevibilità, tuttavia lo stesso, svolta un'analisi del D.Lgs. n.22/97, che aveva ricompreso i rottami ferrosi nella nozione di rifiuto, e che pertanto riteneva penalmente punibile la condotta dell'imputato, ha assunto però che essendo intervenuta la restrizione della nozione di rifiuto operata dall'art. 14 D.L. n. 138/02 , la questione non sarebbe stata rilevante per accertare la rilevanza penale della condotta nel caso di specie).

¹⁸ Corte di Giustizia delle Comunità europee (Grande Sezione), 24 giugno 2008 C-188/07, *Commune de Mesquer – Total France SA*, in www.curia.europa.eu.

¹⁹ Corte di Giustizia delle Comunità europee (Grande Sezione), 11 novembre 2004 C-457/02, *Niselli*, in www.curia.europa.eu

La nozione di rifiuto e l'ambito di applicazione dello stesso sono stati ribaditi dagli artt. 2 e 3 punto 1 direttiva 2008/98/CE che non hanno mutato la definizione di rifiuto²⁰, ma hanno ripreso il riferimento all'allegato I della direttiva 2006/12/CE (la definizione di rifiuto è preceduta da un elenco, non esaustivo, di sostanze o cose che "fa espresso riferimento all'elenco europeo dei rifiuti con due importanti precisazioni: l'inclusione di una sostanza o di un oggetto non significa che esso sia rifiuto in tutti i casi; al contrario, è vincolante per quanto riguarda la determinazione dei rifiuti da considerare pericolosi"). La vera novità scaturita dalla direttiva comunitaria del 2008 è la precisa esclusione del sottoprodotto e di altre determinate sostanze con particolari caratteristiche dal novero dei rifiuti, impostazione che è stata fatta propria nel nostro ordinamento all'art. 183 del D. Lgs. 152/2006 (Testo Unico Ambiente - all.2-)²¹. Il TUA non è un vero e proprio TU ambientale, dato che non disciplina importanti materie ambientali come l'inquinamento acustico, l'elettrosmog, le aree protette, ma costituisce un corpus importante di norme sull'ambiente; in origine constava di **sei singole parti** (per un totale di 318 articoli e 45 Allegati):

- Disposizioni generali
- VIA, VAS, IPPC
- Acque e difesa del suolo
- Rifiuti e bonifiche
- Emissioni in atmosfera
- Danno ambientale

Le finalità della normativa in tema di rifiuti sono indicate nei primi articoli della parte IV del TUA. In particolare, l'art. 178 ricorda che la gestione dei rifiuti è un'attività di pubblico interesse avente lo scopo di assicurare un'elevata protezione dell'ambiente e che deve essere quindi effettuata con modalità tali da preservare l'integrità dell'ambiente e la salute umana: a questo scopo è prevista l'adozione di specifiche iniziative volte alla prevenzione e riduzione della produzione di rifiuti nonché della pericolosità dei rifiuti medesimi. Viene anche ricordato che lo smaltimento deve costituire la fase residuale della gestione, mentre va privilegiato il riciclo o qualunque altra azione volta a ottenere materie prime secondarie o ad usare i rifiuti come fonti energetiche²². Negli anni, il T.U.A. ha avuto moltissime **modifiche** (specie nelle parti II, IV e V) e sono state aggiunte altre due parti, la V bis ("Disposizioni per

²⁰ Corte di Giustizia delle Comunità europee (Grande Sezione), 11 novembre 2004 C-457/02, *Niselli*, in www.curia.europa.eu

²¹ Guagnini G., La Cassazione ritorna sulla nozione "oggettiva" di rifiuto, in www.tuttoambiente.it

²² Sent. Corte cass. N. 241087 del 12/06/2008, Sez. II; SANTOLOCCI M., VATTANI V., "Rifiuti e non rifiuti", Diritto all'ambiente edizioni in www.dirittoambienteedizioni.net.

particolari installazioni”) e la VI bis (“Disciplina sanzionatoria degli illeciti amministrativi e penali in materia di tutela ambientale”), inserita dal 2015 dalla L. 68 sugli ecoreati.

Anche l’art. 183 T.U.A. definisce rifiuto come "qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi".

L’art. 183 del D.lgs. n. 152/2006, che provvede a sostituire l’articolo 6 del decreto Ronchi, reca una serie di definizioni volte a superare il lungo contenzioso scaturito dall’art. 14 del DL n. 138, che risulta abrogato dall’art. 264 dello stesso d.lgs. n. 152. Il citato art. 183 definisce, infatti:

- **rifiuto:** qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie riportate nell'Allegato A alla parte quarta del presente decreto e di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi;
- **sottoprodotto:** i prodotti dell’attività dell’impresa che, pur non costituendo l’oggetto dell’attività principale, scaturiscono in via continuativa dal processo industriale dell’impresa stessa e sono destinati ad un ulteriore impiego o al consumo. Non sono soggetti alle disposizioni di cui alla Parte quarta del decreto i sottoprodotti di cui l’impresa non si disfi, non sia obbligata a disfarsi e non abbia deciso di disfarsi ed in particolare i sottoprodotti impiegati direttamente dall’impresa che li produce o commercializzati a condizioni economicamente favorevoli per l’impresa stessa direttamente per il consumo o per l’impiego, senza la necessità di operare trasformazioni preliminari in un successivo processo produttivo; a quest’ultimo fine, per trasformazione preliminare s’intende qualsiasi operazione che faccia perdere al sottoprodotto la sua identità, ossia le caratteristiche merceologiche di qualità e le proprietà che esso già possiede, e che si rende necessaria per il successivo impiego in un processo produttivo o per il consumo. L’utilizzazione del sottoprodotto deve essere certa e non eventuale. Rientrano altresì tra i sottoprodotti non soggetti alle disposizioni di cui alla parte quarta del presente decreto le ceneri di pirite, polveri di ossido di ferro, provenienti dal processo di arrostitimento del minerale noto come pirite o solfuro di ferro per la produzione di acido solforico e ossido di ferro, depositate presso stabilimenti di produzione dismessi, aree industriali e non, anche se sottoposte a procedimento di bonifica o di ripristino ambientale. Al fine di garantire un impiego certo del sottoprodotto, deve essere verificata la rispondenza agli standard merceologici, nonché alle norme tecniche, di sicurezza e di settore e deve essere attestata la destinazione del sottoprodotto ad effettivo utilizzo in base a tali standard e norme tramite una dichiarazione del produttore o detentore, controfirmata dal titolare dell’impianto dove avviene l’effettivo utilizzo. L’utilizzo del sottoprodotto non deve comportare per l’ambiente o la salute condizioni peggiorative rispetto a quelle delle normali attività produttive;
- **materia prima secondaria:** sostanza o materia avente le caratteristiche stabilite ai sensi dell’articolo 181;
- **materia prima secondaria per attività siderurgiche e metallurgiche:**
 - 1) i rottami ferrosi e non ferrosi derivanti da operazioni di recupero e rispondenti a specifiche Ceca, Aisi, Caef, Uni, Euro o ad altre specifiche nazionali e internazionali, individuate entro centottanta giorni dall’entrata in vigore della parte quarta del presente decreto con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio di concerto con il Ministro delle attività produttive, non avente natura regolamentare;
 - 2) i rottami o scarti di lavorazioni industriali o artigianali o provenienti da cicli produttivi o di consumo, esclusa la raccolta differenziata, che possiedono in origine le medesime

caratteristiche riportate nelle specifiche di cui al numero 1). I fornitori e produttori di materia prima secondaria per attività siderurgiche appartenenti a Paesi esteri presentano domanda di iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali, ai sensi dell'articolo 212, comma 12, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al numero 1).

Nel Testo Unico, in tema di classificazione, è presente l'allegato D, consistente in un vero e proprio elenco di rifiuti c.d. CER, contraddistinti da un codice a sei cifre e per i rifiuti ritenuti "pericolosi" anche da un asterisco. Il codice va smembrato in due parti ai fini dell'identificazione del rifiuto: le prime due cifre identificano la fonte di provenienza dell'oggetto o sostanza; le altre quattro, invece, ne identificano la tipologia. La nozione e la classificazione di rifiuto parrebbe così essere tutto sommato esaustiva e di facile deduzione, ma in effetti restano numerose incognite in merito, tra cui le problematiche legate ai cd. "rifiuti non specificati altrimenti"; purtroppo, l'attività del legislatore non è affatto facile in materia tanto tecnica, soprattutto ove vede sorgere obblighi a principi predeterminati come quelli di legalità e di colpevolezza, che vincolano lo stesso a definire abbastanza precisamente gli ambiti di applicazione delle fattispecie penali, che in materia sono indissolubilmente legate all'ampiezza della nozione di rifiuto. Se da un lato i dubbi relativi alla "aleatorietà" del destinatario effettivo della fattispecie penale ha fatto sorgere numerose critiche in dottrina nei confronti del legislatore, occorre, dall'altro, precisare la puntuale e determinata qualificazione legislativa di rifiuto pericoloso come "rifiuto che presenta una o più caratteristiche di cui all'allegato I della parte quarta del TUA". Il secondo comma dell'art. 185 individua, poi, altre esclusioni eccellenti, riservate però alla disciplina di altri atti o ordinamenti. Tra questi è bene ricordare le acque di scarico e i sottoprodotti di origine animale e le carcasse di animali morti, disciplinati dal regolamento CE 1774/2002. Particolare rilievo assumono anche le esclusioni "eccellenti" dalla normativa dei rifiuti delle acque di scarico disciplinate dalla parte terza del T.U.A. La nozione di "**rifiuto liquido**" è stata definita ed identificata in giurisprudenza nel solo caso di scarico indiretto, ossia quando si ha una interruzione durante il deflusso tra il luogo di produzione e l'immissione nel corpo recettore²³. Per quanto riguarda la nozione di sottoprodotto, si è dato valore emblematico alla parte in cui si afferma l'attitudine dello stesso ad un "utilizzo diretto senza ulteriore successivo trattamento diverso dalla normale pratica industriale".

E' fondamentale comprendere i rapporti tra il T.U.A. (D. Lgs. 152/2006) e la Direttiva 2008/98/CE. e nocivi). La portata innovativa "di politica legislativa" della tutela penale dell'ambiente nella direttiva 2008/99/CE consente di superare le lunghe diatribe sorte in seno

²³ MEDUGNO M., La definizione di Rifiuto secondo la nuova direttiva tra conferme e integrazioni, in www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com n.14 del 21 Luglio 2009, p.69.

all'Unione tra Commissione e Consiglio nella gestione dell'armonizzazione degli ordinamenti penali, poiché l'atto in parola rappresenta un vero e proprio "compromesso politico" tra i due organi comunitari ed un primo passo verso una tutela penale comune di materie, in questo caso l'ambiente, particolarmente rilevanti per l'Unione; infatti, come si afferma in dottrina, tale atto rappresenterebbe "un parametro di riferimento per i futuri interventi dell'Unione in ambito penale" come si evince anche dal background giurisprudenziale che ha reso possibile la sua emanazione, costituito da due sentenze della Corte di Giustizia, la prima del 2005, relativa alla causa C-176/03, e la seconda del 2007, relativa alla causa C-440/05, che hanno rispettivamente sancito la facoltà dell'Unione di adottare atti al fine di avvicinare le legislazioni in materia ambientale e la possibilità di utilizzare nello specifico le direttive per assolvere alla funzione armonizzatrice ove, ovviamente, gli scopi da esse perseguiti appartengano ai principi fondamentali ed essenziali del TUA. Con l'emanazione della direttiva in parola, il legislatore comunitario ha inteso "imporre" agli Stati Membri uno "**standard minimo di tutela penale**" in merito alle violazioni ambientali reputate più gravi, concedendo "la facoltà di valutare l'opportunità di ricorrere alla sanzione penale o piuttosto a sanzioni di natura amministrativa per la violazione di mere inosservanze di prescrizioni comunitarie in materia ambientale" ai singoli Stati Membri²⁴. Per quanto concerne l'elencazione di tali casi reputati particolarmente gravi e degni di tutela penale, all'art. 3 la direttiva indica le condotte che, "se commesse intenzionalmente o per grave negligenza", devono essere punite come reati.

Anche la materia agricola – che interessa in modo specifico l'ambito di queste considerazioni – ha una sua specificità nel TUA, sulla quale è opportuno spendere qualche cenno. La normativa di riferimento per la gestione dei **rifiuti agricoli**, in quanto rifiuti speciali, è sempre contenuta nella parte IV del TUA: le attività agricole e agro-industriali generano materiali qualificati come rifiuti speciali (art. 184, comma 3, lettera a, del TUA). Nell'allegato D, parte quarta del D.lgs. 152/06 è riportata la classe "02 - Rifiuti prodotti da agricoltura, orticoltura, acquicoltura, caccia e pesca". I rifiuti speciali **non pericolosi** più ricorrenti prodotti dalle aziende agricole, sono:

- materie plastiche (nylon di pacciamatura, tubi in PVC per irrigazione, manichette, teloni serre, ecc.) (CER 020104);
- imballaggi di carta, cartone, plastica, legno e metallo (sacchi sementi - concimi – mangimi, cassette frutta, contenitori florovivaismo, ecc.) (CER 150102, 150104, 150105, 150106, 150107);
- oli vegetali esausti (CER 200125);
- fanghi di sedimentazione e effluenti di allevamento non impiegati ai fini agronomici (vari CER);
- pneumatici usati (CER 160103);
- contenitori di fitofarmaci bonificati (CER 150102, 150104, 150105, 150106, 150107);

²⁴SIRACUSA L., "La competenza comunitaria in ambito penale al primo banco di prova: la direttiva europea sulla tutela penale dell'ambiente" in www.penalecontemporaneo.it.

- scarti vegetali in genere non destinati al reimpiego nelle normali pratiche agricole (vari CER).

I rifiuti speciali **pericolosi** più frequentemente prodotti dalle imprese agricole sono:

- oli esauriti da motori, freni, trasmissioni idrauliche (CER 130205*);
- batterie esauste (CER 160601*);
- veicoli e macchine da rottamare (CER 160104*);
- fitofarmaci non più utilizzabili (CER 020108*);
- contenitori di fitofarmaci non bonificati (CER 150110*);
- farmaci ad uso zootecnico scaduti o inutilizzabili (CER 180205*).

Sono invece esclusi dal novero dei rifiuti ,ex art.articolo 185, comma 1) TUA le seguenti tipologie di materiali:

- le materie fecali, paglia, sfalci, potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso **utilizzati in agricoltura**, nella selvicoltura **o per la produzione di energia** da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana.

Sono invece esclusi dal novero dei rifiuti ,ex art.articolo 185, comma 2) TUA anche i seguenti materiali che sono generalmente di origine agricola:

- i sottoprodotti di origine animale, compresi i prodotti trasformati, contemplati dal regolamento (CE) n. 1774/02, eccetto quelli destinati all'incenerimento, allo smaltimento in discarica o all'utilizzo in un impianto di produzione di biogas o di compostaggio;
- le carcasse di animali morti per cause diverse dalla macellazione, compresi gli animali abbattuti per eradicare epizootie, e smaltite in conformità dal regolamento (CE) n.1774/02.

Ex art. 184-bis del D.Lgs. n. 152/2006, viene poi considerato sottoprodotto il **digestato** ottenuto in impianti aziendali o interaziendali dalla digestione anaerobica, eventualmente associata anche ad altri trattamenti di tipo fisico-meccanico, di effluenti di allevamento o residui di origine vegetale o residui delle trasformazioni o delle valorizzazioni delle produzioni vegetali effettuate dall'agro-industria, conferiti come sottoprodotti, anche se miscelati fra loro, e utilizzato ai fini agronomici (art. 52, c. 2-bis L. 134/2012).

La materia agricola gode, nelle diverse fasi di gestione dei rifiuti , obblighi semplificati:

Il Deposito temporaneo consiste nel raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti o, per gli imprenditori agricoli di cui all'art. 2135 del C.C., presso il sito che sia nella disponibilità giuridica della cooperativa agricola, ivi compresi i consorzi agrari, di cui gli stessi sono soci. I rifiuti speciali provenienti dall'attività agricola, siano essi pericolosi o non pericolosi, dovranno essere raccolti temporaneamente, per gruppi omogenei, in appositi ambienti che posseggano caratteristiche tali da impedire inconvenienti igienico sanitari e, in generale, danni a cose o a persone. Per i rifiuti pericolosi deve essere assicurato il rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute, nonché delle norme che disciplinano l'imballaggio e l'etichettatura delle sostanze pericolose. I rifiuti contenenti gli inquinanti organici persistenti devono essere gestiti conformemente al regolamento (CE) 850/2004 e successive modificazioni.

I rifiuti devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento secondo una delle seguenti modalità alternative, a scelta del produttore:

- con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalla quantità in deposito;
- quando il quantitativo di rifiuti in deposito raggiunga complessivamente i 30 metri cubi di cui al massimo 10 metri cubi di rifiuti pericolosi.

In ogni caso, il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno.

I rifiuti speciali dell'attività agricola potranno poi essere smaltiti, in alternativa, attraverso il servizio pubblico, se esiste una specifica convenzione ovvero attraverso il conferimento a ditte autorizzate allo smaltimento. Gli oneri relativi allo smaltimento sono a carico del detentore dei rifiuti, siano essi pericolosi o non pericolosi.

Ai sensi dell'art. 189 del D.Lgs. 152/06 le imprese agricole comunicano annualmente (entro il 30 aprile) alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competenti, con le modalità previste dalla legge 25 gennaio 1994, n. 70 e quindi secondo la Dichiarazione Annuale Ambientale (MUD), le quantità e le caratteristiche qualitative dei rifiuti pericolosi prodotti dalla loro attività. Sono esonerati da tale obbligo gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile con un volume di affari annuo non superiore a euro ottomila. Nel caso i rifiuti pericolosi siano conferiti al Servizio pubblico di raccolta competente per territorio e previa apposita convenzione, la comunicazione annuale è effettuata dal gestore del Servizio limitatamente alle quantità conferite.

Con il decreto legislativo n. 121 del 2011, l'Italia ha recepito due direttive dell'Unione aventi rispettivamente oggetto "la tutela penale dell'ambiente" e "l'inquinamento provocato da navi", e senza negare la portata innovativa della prima direttiva, va sottolineata la delusione conseguente alcune modifiche apportate dal decreto 121/2011 nel recepire la direttiva n. 99 del 2008; ciò in particolare per la scelta del legislatore "di mantenere la struttura della tutela penale dell'ambiente imperniata sulla fattispecie dei reati contravvenzionali di pericolo astratto" e la sussistenza di palesi problemi in relazione al principio di offensività²⁵. Tra le principali novità introdotte dal D. Lgs. 121/2011 va assolutamente annoverata l'estensione della responsabilità amministrativa dipendente da reato degli Enti (ex D. Lgs. 231/2001) anche ai reati ambientali, con la conseguente previsione di e introduzione di nuovi reati presupposto, stavolta in materia ambientale, e l'introduzione nel codice penale di due nuove figure di reati contravvenzionali: **l'art 727 bis c.p.** relativo alla tutela delle specie animali e vegetali selvatiche protette e **l'art. 733 ter c.p.** sul deterioramento di habitat, come previsto dalla direttiva 2008/99/CE (l'art. 3 della direttiva predisposto l'elenco di quelle gravi violazioni ambientali le cui condotte sono reputate meritevoli di sanzione penale ed è stato

²⁵ SANTOLOCI M., "Recepimento della direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell'ambiente tra contravvenzioni limitate per grandi disastri ambientali e sanzioni penali di facciata obblazionabili per la fauna protetta - Il danneggiamento di habitat in siti protetti punito meno severamente del furto di calzini al supermercato", in www.dirittoambiente.net, testata giornalistica on line, maggio 2011.

recepito nel nostro ordinamento attraverso l'introduzione di questi due nuovi articoli disciplinanti altrettante "fattispecie contravvenzionali"²⁶. L'art. 727 bis c.p. tutela "l'uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette"; l'art. 733 bis c.p., invece, punisce il reato di "distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto". La fattispecie dell'art. 727 bis c.p. pone una clausola di riserva "salvo che il fatto non costituisca più grave reato", come, per esempio, nel caso in cui la tutela dell'uccisione di animali rientri nella previsione dell'art. 544 bis c.p., reato punito severamente con la reclusione fino a 18 mesi. Il secondo comma dell'art. 727 bis c.p. punisce con l'ammenda fino a 4000 Euro (ergo con fattispecie obblabile, dalla deterrenza minima) "Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge, preleva o detiene esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta"²⁷. La fattispecie dell'art. 733 bis c.p. richiama invece il concetto di "habitat in un sito protetto", che ha un profilo normativo e uno naturalistico: le condotte di distruzione nonché di deterioramento vanno valutate non in senso quantitativo quanto piuttosto funzionale, per valutare come il deterioramento stesso abbia potuto compromettere lo stato di conservazione dell'habitat²⁸.

²⁶ Art. 3 direttiva 2008/99/CE: "Ciascuno Stato membro si adopera affinché le seguenti attività, qualora siano illecite e poste in essere intenzionalmente o quanto meno per grave negligenza, costituiscano reati: a) lo scarico, l'emissione o l'immissione illeciti di un quantitativo di sostanze o radiazioni ionizzanti nell'aria, nel suolo o nelle acque che provochino o possano provocare il decesso o lesioni gravi alle persone o danni rilevanti alla qualità dell'aria, alla qualità del suolo o alla qualità delle acque, ovvero alla fauna o alla flora; b) la raccolta, il trasporto, il recupero o lo smaltimento di rifiuti, comprese la sorveglianza di tali operazioni e il controllo dei siti di smaltimento successivo alla loro chiusura nonché l'attività effettuata in quanto commerciante o intermediario (gestione dei rifiuti), che provochi o possa provocare il decesso o lesioni gravi alle persone o danni rilevanti alla qualità dell'aria, alla qualità del suolo o alla qualità delle acque, ovvero alla fauna o alla flora; c) la spedizione di rifiuti, qualora tale attività rientri nell'ambito dell'articolo 2, paragrafo 335, del regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativo alle spedizioni di rifiuti, e sia effettuata in quantità non trascurabile in un'unica spedizione o in più spedizioni che risultino fra di loro connesse; d) l'esercizio di un impianto in cui sono svolte attività pericolose o nelle quali siano depositate o utilizzate sostanze o preparazioni pericolose che provochi o possa provocare, all'esterno dell'impianto, il decesso o lesioni gravi alle persone o danni rilevanti alla qualità dell'aria, alla qualità del suolo o alla qualità delle acque, ovvero alla fauna o alla flora; e) la produzione, la lavorazione, il trattamento, l'uso, la conservazione, il deposito, il trasporto, l'importazione, l'esportazione e lo smaltimento di materiali nucleari o di altre sostanze radioattive pericolose che provochino o possano provocare il decesso o lesioni gravi alle persone o danni rilevanti alla qualità dell'aria, alla qualità del suolo o alla qualità delle acque, ovvero alla fauna o alla flora; f) l'uccisione, la distruzione, il possesso o il prelievo di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie; g) il commercio di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette o di parti di esse o di prodotti derivati, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie; h) qualsiasi azione che provochi il significativo deterioramento di un habitat all'interno di un sito protetto; i) la produzione, l'importazione, l'esportazione, l'immissione sul mercato o l'uso di sostanze che riducono lo strato di ozono".

²⁷ LISENZA F., "La tutela dell'ambiente nuove fattispecie incriminatrici e nuove responsabilità per gli enti sotto l'influsso del diritto europeo", in www.neldiritto.it, 2011; BOZHEKUE E. "Il decreto legislativo 121, del 07 luglio 2011: ultime novità in tema di diritto penale dell'ambiente", in www.diritto.it, 2011.

²⁸ RUGA RIVA C., "Il decreto legislativo di recepimento delle direttive comunitarie sulla tutela penale dell'ambiente: nuovi reati, nuova responsabilità degli enti da reato ambientale", in

Come l'art. 727 bis c.p. evidenzia disparità di tutela tra specie di animali in genere e animali in via d'estinzione, con una evidente carenza di protezione nei confronti dei secondi, analogamente fa l'art. 733 bis c.p. di tutela di habitat in siti protetti ed habitat in siti non protetti, e ciò determina conseguenze paradossali: il danneggiamento dell'habitat di acque pubbliche, e non quindi in un sito protetto, è gravemente perseguito dall'art. 635, comma 2, c.p. con la reclusione da 6 mesi a 3 anni mentre il danneggiamento di acque pubbliche in habitat interno ad un sito protetto rischierebbe di essere punito con semplici ammende, in applicazione – irrazionale nei contenuti, del principio di specialità²⁹.

La previsione della responsabilità amministrativa dipendente da reato ambientale ex D.Lgs.231/2001, ed ancora una volta l'importanza della direttiva 2008/99/CE sono elementi fondanti il nuovo sistema di tutela dell'ambiente e vanno rilette in relazione al rapporto tra legge delega 300/2000 e d. lgs. 231/2001: che per avere attuazione nel nostro ordinamento, quanto ai reati ambientali, ha dovuto attendere la direttiva 2008/99/CE, ed in particolare dell'art. 6 che impone agli Stati membri di provvedere "affinché le persone giuridiche possano essere dichiarate responsabili dei reati di cui agli artt. 3 e 4 della direttiva stessa"³⁰. Il successivo art. 7 chiede che siano adottate "le misure necessarie affinché le persone giuridiche dichiarate responsabili di un reato ai sensi dell'art. 6 siano passibili di sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive". Per dare attuazione a tali disposizioni l'art. 19 della legge 96/2010 ha delegato il Governo al recepimento delle direttive UE, prevedendo espressamente l'estensione delle disposizioni di cui al d.lgs. 231/2001 ai reati a tutela dell'ambiente contemplati nelle direttive³¹, con la fondamentale conseguenza dell'introduzione della responsabilità amministrativa dipendente da reati ambientali commessi a vantaggio o nell'interesse dell'ente. Il sistema di imputazione della responsabilità tradizionale - soggettiva e personale - derivante dall'infrazione di norme poste a tutela dell'ambiente inevitabilmente implica le complesse garanzie proprie del sistema penale dell'ambiente, in particolar modo con riferimento alla corretta e completa identificazione delle posizioni di

www.dirittopenalecontemporaneo.it, agosto 2011; LISENA F., "La tutela dell'ambiente nuove fattispecie incriminatrici e nuove responsabilità per gli enti sotto l'influsso del diritto europeo", cit., 2011.

²⁹BOZHEKU E., "Il decreto legislativo 121, del 07 luglio 2011: ultime novità in tema di diritto penale dell'ambiente", cit., 2011; AMIDEI G., "Relazione sull'analisi di impatto della regolamentazione, in recepimento della direttiva 2008/99/Ce, Ministero dell'Ambiente", in www.dirittopenalecontemporaneo.it.

³⁰ Cfr. ROMANO B., "Il diritto penale dell'ambiente alla luce del diritto dell'Unione Europea", CEDAM, 2013; RUGA RIVA C., "Il recepimento delle direttive comunitarie sulla tutela penale dell'ambiente: grandi novità per le persone giuridiche, poche per le persone fisiche", in www.dirittopenalecontemporaneo.it.

³¹ RONCO M. "L'intreccio tra legislazione nazionale e quella comunitaria in materia di diritto penale dell'ambiente" in ROMANO B. "Il diritto penale dell'ambiente alla luce del diritto dell'Unione Europea", CEDAM, 2013

garanzia³². Il d. lgs. 231/2001 statuisce: *“Il presente decreto legislativo disciplina la responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato. Le disposizioni in esso previste si applicano agli enti forniti di personalità giuridica e alle società e associazioni anche prive di personalità giuridica. Non si applicano allo Stato, agli enti pubblici territoriali, agli altri enti pubblici non economici nonché agli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale”* e l'art. 25-undecies D. Lgs.231/2001 contiene i reati-presupposto estrapolati dal Testo Unico Ambiente³³, mentre per quanto attiene il settore dell'inquinamento atmosferico, l'art. 25 undecies rimanda alla sola fattispecie di reato di superamento dei valori limite di emissione e dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla normativa di settore³⁴.

Come accennato supra, una svolta fondamentale però è avvenuta con la **legge n. 68 del 22 maggio 2015**, che si caratterizza per un nuovo approccio dichiaratamente penalistico, sin dalla sua intitolazione **"Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente"**. La legge si struttura fondamentalmente sulle nuove figure delittuose di inquinamento ambientale (art.452 bis cp) e disastro ambientale (art.452 quater cp), raccordandole alle norme del TUA nel tentativo di armonizzazione di tutto il sistema penale-ambientale³⁵. Le nuove norme, da art.452 bis a 452 terdecies, vanno a comporre il titolo VI bis del c.p., che si caratterizza per contenere plurime e nuove fattispecie di reato: inquinamento ambientale e disastro ambientale, ma anche traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art.452 sexies), impedimento del controllo (art.452 septies), omessa bonifica (art.452 terdecies). La nuova normativa prevede anche un ravvedimento operoso (art.452 decies) che diminuisce fortemente la pena in una serie di situazioni codificate. E' stato altresì aggiornato l'elenco dei reati ambientali presupposto e alla relativa responsabilità amministrativa degli enti, operando una revisione dell'art. 25 undecies del d. lgs. 231/2001³⁶.

³²CAMPANARO C – SANTOLOCCI M., "Decreto legislativo n. 121 del 2011 di attuazione della direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell'ambiente. Rilievi critici e cenni di interpretazione sistematica delle norme di protezione animale", cit., 2011, p.6.

³³ CAMPANARO C – SANTOLOCCI M., "Decreto legislativo n. 121 del 2011 di attuazione della direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell'ambiente. Rilievi critici e cenni di interpretazione sistematica delle norme di protezione animale", cit., 2011, p.6.

³⁴ SANTOLOCCI M., "Recepimento della direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell'ambiente tra contravvenzioni limitate per grandi disastri ambientali e sanzioni penali di facciata obbligate per la fauna protetta - Il danneggiamento di habitat in siti protetti punito meno severamente del furto di calzini al supermercato", in www.dirittoambiente.net, maggio 2011.

³⁵ SIRACUSA L., "La competenza comunitaria in ambito penale al primo banco di prova: la direttiva europea sulla tutela penale dell'ambiente" cit.

³⁶ SIRACUSA L., "La competenza comunitaria in ambito penale al primo banco di prova: la direttiva europea sulla tutela penale dell'ambiente" in www.penalecontemporaneo.it; AIELLO G., Ambiente in genere. L'altra faccia della Legge n. 68/2015 sugli Ecoreati: il disastro dell'eliminazione delle contravvenzionali in materia ambientale almeno l'80 % dei reati contravvenzionali buttati nella spazzatura, in www.lexambiente.it, 2015; LEONARDA VERGINE A., Nuovi orizzonti del diritto penale ambientale?, in www.lexambiente.it, p. 6;

La fattispecie fondamentale della riforma è quella del delitto di inquinamento ambientale: l'art. 452 *bis* c.p., punisce con la reclusione da due a sei anni e con la multa da € 10.000 ad € 100.000 chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili: 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna. Quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.

La condanna per questo delitto, se commesso in danno o a vantaggio di un'**attività imprenditoriale**, o comunque in relazione ad essa, importa l'incapacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione (art. 32 *quater* c.p.), come pure la violazione dell'art. 452 *bis* c.p. determina in capo all'**ente** la sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a seicento quote (art. 25 *undecies* D. Lgs. n. 231/2001).

Se invece taluno dei fatti di cui all'art. 452 *bis* c.p. è commesso per **colpa**, le pene previste sono diminuite da un terzo a due terzi mentre se deriva il mero **pericolo** di inquinamento ambientale, le pene sono ulteriormente diminuite di un terzo (art. 452 *quinquies* c.p.).

Inoltre, se da uno dei fatti di inquinamento ambientale (art. 452 *bis* c.p.) deriva, quale **conseguenza non voluta** dal reo, ma rimproverabile allo stesso a titolo di colpa, una **lesione personale**, ad eccezione delle ipotesi in cui la malattia ha una durata non superiore ai venti giorni, si applica la pena della reclusione da due anni e sei mesi a sette anni; se ne deriva una **lesione grave**, la pena della reclusione da tre a otto anni; se ne deriva una **lesione gravissima**, la pena della reclusione da quattro a nove anni; se ne deriva la **morte**, la pena della reclusione da cinque a dieci anni. Nel caso di morte di più persone, di lesioni di più persone, ovvero di morte di una o più persone e lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per l'ipotesi più grave, aumentata fino al triplo, ma la pena della reclusione non può superare gli anni venti (art. 452 *ter* c.p.). I termini di **prescrizione** per questi reati sono raddoppiati (art. 157, co. 6, c.p.).

La fattispecie è stata di recente ritenuta costituzionalmente corretta (se ne dubitava a sensi dell'art. 25 Cost e 7 CEDU) sotto il profilo della **sufficiente determinatezza** della fattispecie, essendo l'espresso tenore letterale con cui il legislatore descrive il fatto vietato sufficientemente univoco sia in relazione all'evento (danneggiamenti "significativi" e

Siracusa L., Tutela ambientale: Unione europea e diritto penale fra decisioni quadro e direttive, in www.penalecontemporaneo.it.

“misurabili” e come tali solo fatti idonei ad incidere apprezzabilmente sul bene protetto), sia per quanto attiene alla condotta, dettagliatamente descritta ai numeri 1) e 2) della norma incriminatrice (**Cass. pen., Sez. III, n. 9736/2020**).

La condotta “**abusiva**” di inquinamento ambientale comprende non soltanto quella svolta in assenza delle prescritte autorizzazioni o sulla base di autorizzazioni scadute o palesemente illegittime o comunque non commisurate alla tipologia di attività richiesta, ma anche quella posta in essere in violazione di leggi statali o regionali – ancorché non strettamente pertinenti al settore ambientale – ovvero di prescrizioni amministrative (**Cass. pen., Sez. III, n. 28732/2018**, secondo cui la verifica della sussistenza dei requisiti della compromissione o del deterioramento non richiede necessariamente l’espletamento di accertamenti tecnici specifici) onde per la consumazione del reato non necessita che la condotta che causa la compromissione o il deterioramento richiesti dalla norma sia autonomamente e penalmente sanzionata.

Il delitto è integrato da un **evento** di danno che, nel caso del “**deterioramento**”, consiste in un degrado apprezzabile del valore della cosa o tale da impedirne anche parzialmente l’uso, ovvero da rendere necessaria, per il ripristino, un’attività non agevole; nel caso della “**compromissione**”, consiste invece in uno squilibrio funzionale che attiene alla relazione del bene aggredito con l’uomo e ai bisogni/interessi che il bene medesimo deve soddisfare (**Cass. pen., Sez. III, n. 52436/2017**) : l’endiadi prevista dalla norma evidentemente persegue ogni possibile forma di danneggiamento (strutturale ovvero funzionale) delle acque, dell’aria, del suolo o del sottosuolo (**Cass. pen., Sez. III, n. 10515/2017**); la “compromissione” e il “deterioramento” consistono quindi in un’alterazione, significativa e misurabile, della naturale connotazione dell’elemento ambientale o dell’ecosistema, che determina nel primo caso una condizione di squilibrio **funzionale**, incidente sui processi naturali correlati alla specificità della matrice o dell’ecosistema medesimi ovvero, in caso del “deterioramento”, da una condizione di squilibrio **strutturale**, connesso al decadimento dello stato o della qualità degli stessi, che il giudice possa apprezzare per significatività (intesa come incidenza e rilevanza) e della misurabilità (intesa come apprezzabilità quantitativa od oggettivamente rilevante) , senza essere vincolato a parametri imposti dalla disciplina di settore, pur potendo trarre dai medesimi elementi di giudizio (**Cass. pen., Sez. III, n. 46170/2016**).

L’elemento psicologico del delitto di inquinamento ambientale è il dolo generico, onde si prescinde dalla ricerca di qualsiasi fine ulteriore essendo sufficiente per la punibilità la volontà di “abusare” del titolo amministrativo in disponibilità, con la consapevolezza di poter determinare , anche sol eventualmente (sull’ammissibilità del solo dolo eventuale **Cass. pen., Sez. III, n. 26007/2019**) un inquinamento ambientale.

Il reato deve intendersi consumato anche se il danno è astrattamente reversibile, non essendo imposta dalla legge l'irreversibilità del danno. Al giudizio di condanna o di applicazione di pena ex art.444 cpp ,consegue l'ordine, che spetta quindi sempre e solo al giudice (e mai al PM) , di recupero e, se possibile, di ripristino dello stato dei luoghi, ponendo l'esecuzione a carico del condannato (ovvero dei soggetti ex art. 197 c.p.) a norma del Titolo II della Parte sesta del D. Lgs. n. 152/2006, in materia di ripristino ambientale (art. 452 *duodecies* c.p.).

L'influenza che il diritto comunitario ha avuto nel procedimento di formazione del diritto penale dell'ambiente come materia fondamentale, in particolare dopo la l.68/2015, del corpus giuridico italiano, appare complessivamente evidente , tuttavia è fondamentale che il contrasto penalistico a questi fenomeni di criminalità non convenzionale abbia prospettive costanti e lungimiranti, data la specificità dei beni oggetto di tutela.

LEGGI E REGOLAMENTI COMMENTATI

A cura di Stefano Sequino

Negli ultimi mesi il legislatore ha considerato essenzialmente due principali spazi di lavoro.

- i. Il primo, in continuità con le iniziative legislative che hanno caratterizzato il precedente anno 2020, ha riguardato la gestione dell'emergenza pandemica, con particolare agli effetti economici sulle imprese del settore vitivinicolo. L'obiettivo principale è stato quello di adeguare, semplificare e quindi, in un periodo di enorme difficoltà, agevolare le attività d'impresa, fisiologicamente condizionate dalle misure di contrasto alla diffusione del contagio, con particolare riferimento al confinamento sociale ed al blocco del canale Ho.Re.Ca.

In tal senso, le conseguenze del grave periodo di crisi sopportate dagli operatori durante l'ultimo anno hanno generato conseguenze, probabilmente non tutte immediatamente percepibili, che **il legislatore ha cercato di attenuare attraverso misure di carattere transitorio, cioè inizialmente predisposte per l'esercizio 2020 ma recentemente confermate anche per l'anno 2021.**

- ii. Il secondo ambito di lavoro fa invece riferimento ai lavori di riforma e di discussione della riforma Pac post-2020, presentata nel 2018 come proposta valida per il periodo 2021-2027.

Tuttavia, i lavori di confronto e di negoziato hanno reso necessario un periodo di transizione per estendere l'efficacia delle norme vigenti ed attenuare il passaggio con la futura Pac: è stato quindi adottato il Reg. (UE) 2020/2220 del 23 dicembre 2020, cd. Regolamento transitorio, che proroga al 31 dicembre 2022 l'attuale quadro regolamentare della Pac.

Nel mese di ottobre 2020 il Parlamento europeo ha approvato la propria posizione in prima lettura della riforma che, rispetto all'accordo raggiunto in sede di Consiglio ed alle proposte della Commissione, rafforza la componente verde della Pac aumentandone le ambizioni in tema di tutela dell'ambiente e di lotta ai cambiamenti climatici.

Nel mese di novembre sono stati avviati i triloghi informali tra i legislatori e la Commissione, allo scopo di giungere all'approvazione della riforma della Pac, la cui struttura pone indubbiamente al centro la sfida ambientale e l'elaborazione, da parte di ciascuno Stato membro, di un piano strategico nazionale le cui azioni dovranno concorrere – attraverso la programmazione e l'attuazione degli interventi previsti in entrambi i pilastri della Pac, finanziati dal FEAGA e dal FEASR – al raggiungimento di specifici obiettivi.

Ciò premesso, in riferimento ai due ambiti di lavoro sopra indicati, ma tenendo conto anche della necessità di assicurare l'ordinario supporto regolamentare alle imprese del settore vitivinicolo, si rappresentano di seguito alcune norme, ritenute più significative, brevemente commentate nei loro principali contenuti, che hanno modificato il sistema disciplinare del settore vitivinicolo negli ultimi mesi; considerando anche, come accennato, che il carattere transitorio di taluni precedenti regolamenti è stato sostanzialmente convalidato anche nel corso dell'anno corrente, la cui efficacia è stata differita tenendo conto di un contesto economico che, a causa degli effetti economici della pandemia e delle relative misure di contrasto, è ancora caratterizzato da forti criticità e incertezze.

In altri casi, si segnalano – anche rispetto al tema del presente bollettino – le strategie predisposte e comunicate dalla Commissione europea: si tratta di atti non legislativi, che tuttavia enunciano principi e politiche di assoluta rilevanza che andranno ad influenzare l'approccio del legislatore, in materia di Farm to Fork e di biodiversità, temi strategici per il futuro del sistema alimentare e strettamente connessi agli obiettivi politici di tutela degli ambienti agricoli e rurali.

Regolamento (UE) 2020/2220 del 23 dicembre 2020 che stabilisce alcune disposizioni transitorie relative al sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) negli anni 2021 e 2022 e che modifica i Reg. (UE) 1305/2013, (UE) 1306/2013 e (UE) 1307/2013 per quanto riguarda le risorse e l'applicazione negli anni 2021 e 2022 e il Reg. (UE) 1308/2013 per quanto riguarda le risorse e la distribuzione di tale sostegno in relazione agli anni 2021 e 2022 (cd. Regolamento transitorio)

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 437/1 del 28 dicembre 2020)

Si premette che la procedura legislativa utile per la predisposizione e la definizione della riforma della Pac post-2020 non si è conclusa in tempo per consentire agli Stati membri e alla Commissione di preparare tutti gli elementi necessari all'applicazione del nuovo quadro giuridico e dei piani strategici della PAC a decorrere dal 1° gennaio 2021.

L'obiettivo del legislatore è stato pertanto quello di proseguire, mediante l'emanazione del cd. Regolamento transitorio, nell'applicazione delle norme di cui all'attuale quadro della PAC che ha coperto il periodo 2014-2020 garantendo così la stabilità durante il periodo ponte che porterà fino alla data di applicazione del nuovo quadro giuridico e cioè il 1° gennaio 2023.

L'obiettivo del periodo transitorio è quindi consentire agli operatori una transizione agevole verso il nuovo periodo di programmazione e prevedere la possibilità di tenere conto della comunicazione della Commissione dell'11 dicembre 2019 sul Green Deal europeo e per lasciare agli Stati membri il tempo sufficiente per predisporre i rispettivi piani strategici della Pac che dovrebbero entrare in vigore al termine del periodo transitorio.

Relativamente al settore vitivinicolo, il Regolamento transitorio ha rivisto, in maniera temporanea, il sistema delle autorizzazioni per la realizzazione dei nuovi impianti vitati: in particolare, per le autorizzazioni scadute nel corso del 2020, il Reg. (UE) 2020/2220 ha concesso una proroga automatica della loro validità al 31 dicembre 2021 così come la possibilità per i produttori di convertire i diritti d'impianto in autorizzazioni entro il 31 dicembre 2022.

Rispetto all'efficacia del Regolamento transitorio, la **Circolare prot. 95844 del 26 febbraio 2021** del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha confermato che per gli

anni di domanda 2020 e 2021, sono state confermate le attuali regole nazionali della Pac e che le decisioni riguardanti l'anno 2022 potranno, invece, essere assunte entro il 1° agosto 2021, e allo scopo sarà avviato a breve il necessario confronto con le parti economiche e sociali nonché con le Regioni e Province autonome.

Regolamento (UE) 2021/95 del 28 gennaio 2021 che modifica il Reg. delegato (UE) 2020/592 recante misure eccezionali a carattere temporaneo in deroga a talune disposizioni del Reg. (UE) 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per affrontare la turbativa del mercato nei settori ortofrutticolo e vitivinicolo causata dalla pandemia di COVID-19 e dalle misure ad essa legate

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 31/198 del 29 gennaio 2021)

Il Reg. delegato (UE) 2020/592 ha introdotto, nel corso dell'emergenza sanitaria, una serie di deroghe finalizzate a fornire sostegno agli operatori di tale settore e aiutarli a far fronte all'impatto della pandemia di COVID-19. Tuttavia, nonostante l'utilità di tali misure, il mercato vitivinicolo non ha ritrovato l'equilibrio tra domanda e offerta e si prevede – come anche indicato nelle premesse del regolamento – che la situazione nel corso dell'anno 2021 non raggiungerà nel breve e medio periodo una situazione di equilibrio. Pertanto, considerando l'eccezionale gravità della turbativa del mercato e le difficili circostanze nel settore vitivinicolo, il legislatore europeo ha riconosciuto le eccezionali difficoltà che continuano a sopportare gli operatori del settore vitivinicolo, giustificando per questo motivo un'ulteriore assistenza al settore vitivinicolo.

In particolare, una tale ulteriore assistenza si è accordata proprio mediante il mantenimento delle misure di sostegno e delle deroghe già contemplate dal Reg. delegato (UE) 2020/592, misure utili per eliminare dal mercato europeo dei quantitativi di vino che altrimenti inciderebbero negativamente sui prezzi di mercato e per migliorare il flusso di cassa degli operatori mediante la riduzione del contributo finanziario proprio alle loro operazioni. Al riguardo, soltanto relativamente al mercato italiano, il bollettino Cantina Italia – che acquisisce i dati dai registri telematici di cantina – ha confermato che alla data del 28 febbraio 2021 sono giacenti 59,4 milioni di ettolitri di vino, +3,6% su base annua, rispetto al 29 febbraio 2020, per un quantitativo pari a +2.053.763 ettolitri. Ciò premesso, il Reg. (UE) 2021/95 ha confermato gli interventi di sostegno, ribadendo anche il doppio binario per distillazione e ammasso, per evitare il rischio di un doppio finanziamento sullo stesso quantitativo di vino; inoltre, relativamente alla vendemmia verde, il legislatore europeo ha riproposto la più flessibile formulazione che, contrariamente a quanto previsto dall'OCM, consente, anche per l'annualità 2021, la distruzione dei grappoli anche su una parte dei vigneti aziendali, a condizione tuttavia che tale intervento sia applicato su intere particelle vitate.

Lo stesso regolamento conferma il ruolo degli Stati membri, anche per l'anno corrente, per l'eventuale attivazione delle misure, a livello nazionale, possibilità che nel 2020 è stata colta soltanto per la distillazione – comunque non particolarmente efficace in termini di adesioni e di vino sottratto dal mercato, pari a 450 mila ettolitri – e la vendemmia verde, nonostante sia stata poi finanziata anche con le risorse stanziare dal decreto-legge Rilancio, inizialmente pari a 100 milioni di euro e utilizzate soltanto per circa 39 milioni di euro. Il Reg. (UE) 2021/95 ha inoltre confermato anche i limiti di contributo erogabile, fino al 15 ottobre 2021 innalzate rispetto a quanto previsto dal Reg. (UE) 1308/2013. Infatti è stata confermata la soglia di contribuzione, pari al 70%, già rivista dal Reg. (UE) 2020/1275 per la misura della vendemmia verde, assicurazione del raccolto e investimenti, promozione e ristrutturazione e della riconversione dei vigneti. Inoltre, per garantire una transizione agevole tra i due esercizi finanziari, è stata prevista un'applicabilità retroattiva delle disposizioni europee, a decorrere dal 16 ottobre 2020.

Regolamento delegato (UE) 2021/374 della Commissione del 27 gennaio 2021 che modifica il Regolamento delegato (UE) 2020/884 recante per il 2020, in collegamento con

la pandemia di COVID-19, deroga ai regolamenti delegati (UE) 2017/891 per l'ortofrutticoltura e (UE) 2016/1149 per la vitivinicoltura, e modifica il regolamento delegato (UE) 2016/1149

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 72/3 del 3 marzo 2021)

Si tratta di una norma che conferma quanto preliminarmente disciplinato nel corso del 2020 dal Reg. (UE) 2020/884 che introdusse una serie di deroghe per fornire sostegno agli operatori di tale settore e aiutarli a far fronte all'impatto della pandemia di Covid-19. Tuttavia, il legislatore – afferma nelle premesse del Regolamento – nonostante le misure già previste «*il mercato vitivinicolo non è riuscito a ritrovare l'equilibrio tra domanda e offerta e non si prevede che lo ritroverà nel breve e medio termine a causa della pandemia in corso*» e, per tale motivo, ha sostanzialmente confermato l'assetto normativo introdotto motivando quindi un'ulteriore assistenza al settore vitivinicolo.

Preliminarmente, occorre evidenziare che il Reg. (UE) 2021/374 consente l'esercizio della vendemmia verde – misura confermata dal Reg. (UE) 2021/95 – per due o più anni consecutivi sulla stessa particella, consentendo agli Stati membri di poter attivare la misura anche nell'anno 2021.

Inoltre, confermando anche il maggiore grado di libertà e di semplificazione introdotto nell'anno precedente, gli Stati membri possono consentire, in casi debitamente giustificati collegati alla pandemia di Covid-19 di attuare senza approvazione preventiva le modifiche alle misure di sostegno previste dall'OCM, cioè dal Reg. (UE) 1308/2013, introdotte entro il 15 ottobre 2021, a condizione che non pregiudichino l'ammissibilità di nessuna parte dell'operazione e i suoi obiettivi generali e purché non sia superato l'importo totale del sostegno approvato per l'operazione.

Inoltre, è garantito il versamento del sostegno per le singole azioni realizzate se è dimostrato che non è stato possibile eseguire le azioni rimanenti a causa di forza maggiore o di circostanze eccezionali.

Regolamento (UE) 2021/279 del 22 febbraio 2021 recante modalità di applicazione del Reg. (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne i controlli e le altre misure che garantiscono la tracciabilità e la conformità nella produzione biologica e l'etichettatura dei prodotti biologici

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 62/6 del 23 febbraio 2021)

Il regolamento – che sarà applicato dal 1° gennaio 2022 – stabilisce le modalità di applicazione del Reg. (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio relativamente ai controlli ed alle altre misure che garantiscono la tracciabilità e la conformità nella produzione biologica e l'etichettatura dei prodotti biologici.

Alcuni aspetti sono particolarmente rilevanti per gli operatori assoggettati al circuito biologico, in quanto il regolamento integra le disposizioni di produzione con particolare riferimento alle misure precauzionali che devono essere adottate per evitare la presenza di prodotti e sostanze non autorizzate. In tal senso, il legislatore ha disposto che, in caso di sospetto, l'operatore stesso deve tener conto preliminarmente di una serie di elementi e in particolare

- i. Se il sospetto di non conformità riguarda un prodotto biologico o in conversione in entrata, l'operatore verifica se le informazioni sull'etichetta del prodotto biologico o in conversione e le informazioni sui documenti di accompagnamento corrispondono e se le informazioni sul certificato rilasciato dal fornitore si riferiscono al prodotto effettivamente acquistato;
- ii. Se c'è il sospetto che la causa della presenza di prodotti o sostanze non autorizzate sia sotto il controllo dell'operatore, quest'ultimo esamina ogni possibile causa della loro presenza.

Inoltre, l'operatore, quando procede ad informare l'autorità di controllo o l'organismo di controllo di un sospetto comprovato, l'operatore fornisce, se del caso e ove disponibili, le informazioni e i documenti relativi al fornitore (bolla di consegna, fattura, certificato del

fornitore, certificato di ispezione dei prodotti biologici), la tracciabilità del prodotto con l'identificazione del lotto, la quantità delle scorte e il quantitativo di prodotto venduto, i risultati di laboratorio, se del caso e ove disponibili da un laboratorio accreditato, la scheda di campionamento che specifica il momento, il luogo e il metodo utilizzato per prelevare il campione e, precisa il regolamento, ogni altro documento opportuno per chiarire il caso.

In tal senso, lo stesso regolamento disciplina le attività di controllo che è demandata agli organismi di controllo nei casi di presenza di contaminazioni da sostanze non autorizzate. Sono inoltre disciplinate alcune norme complementari che riguardano le regole di etichettatura e una particolare considerazione è dedicata alla cd. certificazione di gruppo – introdotto a livello europeo dal Reg. (UE) 2018/848 – considerando tra l'altro la dimensione massima di un gruppo di operatori pari a duemila membri

Legge 30 dicembre 2020, n. 178 concernente il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023

(Gazzetta ufficiale n. 322 del 30 dicembre 2020 – Supplemento Ordinario n. 46)

Occorre innanzitutto rammentare che tra gli altri provvedimenti della Legge di Bilancio 2021 c'è l'istituzione del Fondo per lo sviluppo ed il sostegno delle filiere agricole e della pesca a cui sono stati destinati 150 milioni di euro per il 2021.

In particolare per quanto concerne il settore vitivinicolo, a fronte del livello di adesione da parte degli operatori alla misura di stoccaggio dei vini Dop e Igp, attivato con fondi extra-PNS, la Legge di Bilancio ha sostanzialmente riconfermato la misura anche per l'anno 2021 stanziando in tal senso un budget pari a 10 milioni di euro. Si rammenta, in relazione alla misura di stoccaggio privato dei vini di qualità attivato alla fine dell'anno 2020, che nell'occasione furono utilizzate, al limite del tempo utile, le economie residue, pari a 9,54 milioni di euro, inizialmente stanziati per la riduzione volontaria delle rese di uva, al netto di quanto destinato all'esonero straordinario dei contributi assistenziali e previdenziali.

Inoltre, la stessa Legge di Bilancio 2021 ha riproposto il credito d'imposta, introdotto dal DL Campolibero, a favore delle imprese che realizzano reti d'impresa o si costituiscono in forma di cooperativa o di consorzio o aderenti ai disciplinari delle «strade del vino».

Una misura – che prevede un credito d'imposta del 40% delle spese per i nuovi investimenti, comunque non superiore a 50 mila euro – confermata per i periodi d'imposta dal 2021 al 2023 per la realizzazione o lo sviluppo di infrastrutture informatiche finalizzate al potenziamento del commercio elettronico, con particolare riferimento al miglioramento delle potenzialità di vendita a distanza ai consumatori esteri e alla promozione delle attività e dei progetti finalizzati ad incrementare il commercio estero.

Rispetto alla precedente tornata di stoccaggio dei vini di qualità Dop e Igp, attivato ai sensi del decreto ministeriale 26 novembre 2020, n. 9341040, si ritiene di dover riportare la **Circolare prot. 100864 del 2 marzo 2021** con la quale il Ministero delle politiche agricole ha ritenuto di dover chiarire alcuni aspetti procedurali relativi alle modalità tecnico-operative dello stoccaggio.

In particolare, considerando che il decreto ministeriale dispone che non è consentito spostare il prodotto dalla ubicazione dichiarata, la Circolare ha precisato che tuttavia sono consentite movimentazioni nel caso in cui il vino debba essere sottoposto a trattamenti, ritenuti necessari al fine di mantenerne inalterate le caratteristiche chimico/fisiche ed organolettiche nonché qualora sia necessario un travaso o un trasferimento in altro vaso vinario del prodotto stoccato per motivi di natura tecnica o per causa di forza maggiore. In ogni caso – ha precisato inoltre la Circolare ministeriale – le tali operazioni di spostamento possono essere effettuate solo nel medesimo stabilimento in cui i prodotti sono stoccati e dovranno essere annotate sul registro telematico dello stesso.

Relativamente alla capacità dei serbatoi, la Circolare consente di poter collocare il quantitativo di vino in stoccaggio – le cui quantità peraltro sono state ridotte in maniera

lineare a seguito di un surplus di domande di aiuto rispetto alla disponibilità finanziaria dedicata alla misura – in serbatoi di volume nominale superiore rispetto alla quantità oggetto dell'aiuto, anche unitamente ad altro vino, purché appartenente alla medesima tipologia ed avente gli stessi requisiti merceologici del vino stoccato.

Inoltre, qualora oggetto della domanda di aiuto siano vini atti a divenire Docg o Doc, è consentito effettuare il cambio di categoria da vino atto a vino certificato nel caso in cui, prima della scadenza del periodo di stoccaggio, pari a 6 mesi, sia stata richiesta ed ottenuta la certificazione per tali vini.

Decreto 28 dicembre 2020, prot. n. 9400871 recante le disposizioni per l'emissione del documento elettronico MVV-E per il trasporto dei prodotti vitivinicoli, in applicazione dell'articolo 16 del decreto ministeriale 2 luglio 2013

(Home page Mipaaf>Controlli>Normativa>2020>ICQRF – Disposizioni per l'emissione del documento elettronico MVV-E per il trasporto dei prodotti vitivinicoli, in applicazione dell'articolo 16 del decreto ministeriale 2 luglio 2013)

Il decreto sostituisce il precedente decreto dipartimentale prot. 338 del 13 aprile 2018, ha introdotto alcune norme tecniche atte a consentire l'utilizzo di due nuove funzionalità a corredo dell'emissione del documento in formato elettronico (MVV-E), con particolare riferimento ad una procedura di riserva, da impiegare in caso di indisponibilità delle funzionalità SIAN per i trasporti in cui è obbligatoria l'emissione dell'MVV-E nonché la possibilità di inserire nel sistema informativo eventuali variazioni che possono verificarsi nel corso del trasporto (luogo di consegna, conducente, mezzo di trasporto).

Si precisa che il decreto dipartimentale in commento si affianca al precedente decreto dipartimentale 30 ottobre 2020, n. 9281513, che reca le disposizioni utili per l'applicazione dell'articolo 18, comma 1, secondo alinea, del DM 2 luglio 2013, n. 7490 ai fini dell'emissione dei documenti di elettronici (MVV-E).

Al riguardo, al termine di un processo di semplificazione del sistema di emissione dei documenti di trasporto in formato elettronico (MVV-E), si riepilogano brevemente le nuove regole e condizioni che disciplinano dal 1° gennaio 2021 l'utilizzo dei documenti elettronici.

In particolare, per i trasporti sul territorio nazionale di prodotti vitivinicoli sfusi è consentito utilizzare i documenti cartacei emessi, come finora avvenuto, nei modi disciplinati dal DM 2 luglio 2013, n. 7490, e successive modifiche ed integrazioni, comprese le spedizioni effettuate interamente su territorio nazionale per i quali l'esportazione verso un Paese terzo avviene direttamente da una dogana d'uscita situata in Italia. Inoltre, per quanto concerne i trasporti di uve, qualora destinate agli stabilimenti promiscui ed i trasporti dei prodotti da esse ottenuti allo stato sfuso nonché dei mosti concentrati, dei mosti concentrati rettificati e delle sostanze zuccherine estratte dall'uva confezionati in imballaggi di capacità superiore a 5 litri, per i liquidi, o di peso superiore a 5 chilogrammi, per i solidi, i prodotti vitivinicoli, con l'eccezione delle uve, devono essere accompagnati da MVV-E. In ultimo, per quanto riguarda i trasporti sul territorio nazionale di prodotti vitivinicoli confezionati, è consentito utilizzare i documenti cartacei, numerati in maniera univoca ed emessi ai fini fiscali, a condizione che riportino le indicazioni minime, utili per consentire l'identificazione del luogo e tempo di spedizione e per l'individuazione della quantità e della categoria merceologica del prodotto oggetto di trasporto. In particolare, rimane la possibilità, per i vini confezionati, di poter utilizzare le fatture accompagnatorie nonché i Documenti di Trasporto, cd. DdT, previsti dal decreto direttoriale 14 aprile 1999, la cui corretta e completa compilazione consente peraltro di poter comprovare l'autenticità degli stessi documenti.

Decreto dipartimentale 10 marzo 2021, n. 115575 recante il programma nazionale di sostegno al settore vitivinicolo e la ripartizione della dotazione finanziaria relativa alla campagna 2021/2022

Publicato nei giorni scorsi il decreto che, su istanza delle Regione Puglia in qualità di Coordinatore della Commissione Politiche Agricole, procede al riparto dei fondi per le misure inserite nel Programma nazionale di sostegno sulla base dei criteri utilizzati nelle campagne precedenti, al fine di procedere ad una corretta ed adeguata programmazione finanziaria.

Pertanto con il decreto dipartimentale del 10 marzo 2021 è stato ripartito tra le Regioni e le Province autonome, lo stanziamento previsto dall'OCM vino per la campagna 2021/2022 – riformulato dal Reg. (UE) 2020/2220 del 23 dicembre 2020, cd. Regolamento transitorio, che ha assegnato all'Italia una dotazione finanziaria inferiore del 3,89% rispetto alla precedente dotazione comunitaria – utile per garantire la continuità del Programma Nazionale di Sostegno (PNS). In particolare, il budget per l'anno 2022 è così ripartita tra le seguenti misure.

Misura	Stanziamento (€)
Promozione sui mercati dei paesi esteri	98.027.879
Ristrutturazione e riconversione dei vigneti	144.162.893
Vendemmia verde	4.805.420
Investimenti	57.665.151
Distillazione dei sottoprodotti	19.221.657
Totale	323.883.000

Proprio in considerazione della riformulazione della dotazione finanziaria operata dal Regolamento transitorio, il Ministero ha anche proceduto a modificare la ripartizione già formalizzata con il precedente decreto dipartimentale del 5 marzo 2020 n. 1355, relativo al budget utile per la campagna 2020/2021.

Con un separato decreto dipartimentale del 22 gennaio 2021, n. 30803 sono stati quindi rimodulati e ridotti gli importi riportati nel precedente decreto per adeguarli alla intervenuta modifica della normativa comunitaria. Allo stato attuale quindi, anche per l'anno 2021, il budget, ripartito per le differenti misure di sostegno, corrisponde a quello stabilito per l'esercizio 2022 e riportato nella tabella soprastante.

Per entrambe le annualità, alle Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano viene complessivamente assegnato l'importo di euro 275.252.979 per il finanziamento delle misure attivate, ripartito tra le Regioni come da prospetto allegato ai decreti dipartimentali a cui si rimanda per una situazione di maggiore dettaglio. Conseguentemente la quota nazionale è corrispondente a euro 48.630.024. I due decreti inoltre, al fine di garantire il pieno utilizzo delle risorse comunitarie, prevedono che le eventuali economie che dovessero realizzarsi dovranno essere ripartite tra le Regioni e le Province autonome che evidenzino capacità di utilizzo di ulteriori fabbisogni finanziari, nel rispetto delle scadenze comunitarie e sulla base dei criteri prestabiliti.

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni

Una strategia “*Dal produttore al consumatore*” (From Farm to Fork) per un sistema alimentare equo, sano e rispettoso dell'ambiente (COM/2020/381 final)

La Comunicazione, del 20 maggio 2020, inizia in maniera molto significativa esponendo la “*Necessità di intervenire*” rispetto all'attuale impostazione del contesto produttivo e commerciale nel sistema agroalimentare.

La strategia “*Dal produttore al consumatore*” si pone al centro del Green Deal ed affronta in modo globale le sfide poste dal conseguimento di sistemi alimentari sostenibili, riconoscendo i legami inscindibili tra persone sane, società sane e un pianeta sano. L'obiettivo è promuovere il passaggio ad un sistema alimentare sostenibile, transizione che può apportare benefici ambientali, sanitari e sociali, offrire vantaggi economici e assicurare che la ripresa

dalla crisi ci conduca su un percorso sostenibile. Si tratta di una strategia che definisce un nuovo approccio globale al valore della sostenibilità alimentare, un'opportunità per migliorare gli stili di vita, la salute e l'ambiente ed i cui obiettivi sono di seguito sintetizzati

- i. Riduzione del 50% dell'utilizzo di agrofarmaci entro il 2030
- ii. Riduzione del 20% dell'utilizzo di fertilizzanti entro il 2030 e almeno del 50% delle perdite dei nutrienti senza che ciò comporti un deterioramento della fertilità del suolo
- iii. Riduzione del 50% delle vendite di sostanze antimicrobiche per gli animali di allevamento e l'acquacoltura entro il 2030
- iv. Incremento del 25% della superficie agricola biologica entro il 2030

NEWS IN MATERIA VITIVINICOLA

Nasce la Cantine di Verona dalla fusione tra Cantina Valpantena e Cantina di Custoza

Continuano le fusioni nel mondo del vino cooperativo italiano continuano: è nata una nuova realtà, la Cantine di Verona, da 65 milioni di euro di fatturato e con un potenziale di 300.000 quintali di uva, che assicura un futuro sia per lo sviluppo economico che per il livello occupazionale

“È una soddisfazione che i soci della Cantina di Custoza - dichiara il presidente di Cantina Valpantena Luigi Turco - abbiano accolto favorevolmente la fusione, un'operazione storica e di enorme valenza per il territorio, che nel tempo rivelerà i suoi frutti. Spero anche che chi ha legittimamente espresso voto contrario si possa rendere conto della bontà dell'iniziativa. L'abbiamo pensata nel rispetto delle due realtà partecipanti, con la volontà di valorizzare ancora di più i territori d'appartenenza e le rispettive denominazioni”. La nuova realtà, nata dall'incontro di due storiche e riconosciute Cooperative di Verona ci invita a una maggiore responsabilità verso i soci, i dipendenti e le loro famiglie. Siamo convinti che, con il coinvolgimento di tutti, saremo in grado di presentarci sul mercato con una società sempre più competitiva e strutturata, capace di sostenere gli investimenti commerciali necessari a conquistare i mercati una volta usciti dalla pandemia. Il cambio di nome sottolinea il nostro profondo legame con la città scaligera: Cantina Valpantena è da oltre 60 anni la cantina del territorio veronese e ora che abbiamo scelto di chiamarci Cantine di Verona questo legame sarà ancora più evidente”.

“Sono molto soddisfatto - dichiara il presidente di Cantina di Custoza, Giovanni Faggioli - del risultato che abbiamo raggiunto oggi. La fusione con Cantina Valpantena è il coronamento di tanti anni di lavoro che mi hanno visto come presidente di questa realtà: sono convinto della validità dell'operazione e delle ripercussioni positive che avrà sui nostri soci”.

Pandemia ed export vinicolo

L'export italiano di vino nel 2020 ritorna leader mondiale delle esportazioni con un volume con oltre 20,8 milioni di ettolitri (2,4%) e riduce le perdite in valore a -2,3%, meglio dei suoi principali competitor europei – Francia e Spagna -, che chiudono l'anno del Covid rispettivamente a -10,8% (a 8,7 miliardi di euro) e a -3,2%.

Il dato è certamente positivo , tuttavia sia ISMEA che UIV hanno rilevato le evidenti e forti asimmetrie delle performances delle imprese, con le piccole e medie in seria difficoltà per il crollo delle vendite nel settore Horeca, che ha influito molto negativamente nel settore sparkling (6,9%, con calo significativo del suo prezzo medio, perdite che i fermi hanno limitato a -1,5%) .

Quanto ai prodotti a marchio, ottima la performance degli Igp (+1,2%), a 1,5 miliardi di euro mentre i Dop hanno perso il 2,9% confermandosi il segmento più esportato con oltre 4 miliardi di euro.

Quanto ai Paesi clienti, l'Italia, non gravata da dazi, ha limitato le perdite negli **Stati Uniti** (-5,6%, a 1,45 miliardi di euro, con il Lambrusco a +19%) , addirittura in positivo **Svizzera, Canada, Paesi Bassi , Svezia e Germania** (+3,9, a 1,1 miliardi di euro), con forte contrazione della domanda della **Gran Bretagna**, a -6,4% (714 milioni di euro).

Negativi a -15,5% la domanda giapponese , a -26,5 quella **cinese** e a meno -3,6% la **Russia**. Complessivamente, meglio l'Ue (+0,7%) dei Paesi terzi (-4,1%).

Tra le regioni italiane, il Veneto si conferma leader nell'export con 2,2 miliardi di euro (-3,3% a valore), seguito dal Piemonte (+2,6%) che allunga sulla Toscana (-3,2%). Segni positivi per Trentino-Alto Adige ed Emilia-Romagna, seguiti dalla Lombardia, in calo in doppia cifra.

La viticoltura eroica chiede rilancio e valorizzazione.

La pandemia ha severamente la viticoltura eroica e di montagna, com'è emerso dall'incontro fra il Cervim (Centro di Ricerca, Studi e Valorizzazione per la Viticoltura di Montagna, in Forte Pendenza e delle Piccole Isole) e il Sottosegretario alle Politiche agricole Gian Marco Centinaio. I viticoltori eroici - sottolinea il Cervim - hanno subito le maggiori conseguenze di questo anno di chiusure, della ristorazione, del canale Horeca e del turismo, privando le piccole aziende di un canale commerciale importante come la vendita diretta. "Il Cervim - aggiunge il presidente Celi - auspica che possano essere assunti specifici provvedimenti a tutela di questo settore, così gravemente colpito dagli effetti della pandemia. Ad esempio misure specifiche per il settore che tengano conto delle ridotte produzione e dell'alto valore dei vini eroici; ma anche sostegni adeguati e proporzionati al valore delle produzioni; e finanziamenti a tasso agevolato e specifici per la peculiarità delle aziende a viticoltura eroica". Secondo il Cervim, servono anche azioni di promozione sui mercati, anche esteri, specificatamente pensati per le caratteristiche delle piccole aziende eroiche; ed un sostegno per la realizzazione e manutenzione di tutte le infrastrutture necessarie per la coltivazione e mantenimento dei terreni caratteristici della viticoltura eroica. Inoltre dopo la pubblicazione a fine settembre sulla Gazzetta Ufficiale, con cui il decreto per la salvaguardia dei vigneti eroici e storici è entrato in vigore, il Cervim ne attende i DM attuativi. "Un confronto molto proficuo - secondo Stefano Celi di CERVIM - sulle forme di sostegno che potranno essere messe in atto per consentire alla viticoltura eroica di sopravvivere e permettere ai viticoltori di mantenere il loro indispensabile presidio sul territorio". Secondo il sottosegretario alle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali Gian Marco Centinaio - "abbiamo trattato tre importanti temi che potrebbero rilanciare velocemente la filiera del mondo dell'agricoltura eroica , c'è la necessità di aiutare economicamente gli agricoltori eroici in quanto necessitano di interventi mirati. Questa pandemia ha praticamente bloccato il turismo ed il canale Horeca, che sono i maggiori mercati di riferimento di questa filiera. Gli alti costi di gestione necessitano di aiuti mirati per evitare lo spopolamento delle aree rurali montane. Altro tema, la necessità di riconoscere ulteriormente il grande lavoro fatto dal Cervim anche a livello ministeriale e infine una veloce regolamentazione del registro dei vigneti eroici e storici per dare un riconoscimento all'importanza di chi ha creduto in un certo tipo di agricoltura".

Il 700 ° compleanno di Venezia : Annunciazione a.D. 421 – 25.3.2021

Il 25 marzo 421 è la data (probabilmente leggendaria) di fondazione di Venezia , riferita dal “Chronicon Altinate” , come pure dal celebre cronista veneziano Marin Sanudo, che descrivendo il grande incendio di Rialto del 1514, riferì , con riferimento alla Chiesa di S.Giacomo di Rialto (S.Giacometo) : **“Solum restò in piedi la chiexia di San Giacomo di Rialto, la qual fu la prima chiexia edificata in Venetia dil 421 a dì 25 marzo”**.

Venezia, capitale mondiale della Civiltà della Serenissima, verrà celebrata per un intero anno fino al 25 marzo 2022, con il supporto del Consorzio del Prosecco Doc quale partner ufficiale della ricorrenza, per tutti gli eventi collegati ai primi 1600 anni di storia della città, e ha creato due bottiglie in edizione speciale “Venezia 1600” di Prosecco Doc e Prosecco Doc Rosé : “Si tratta di due bottiglie pensate ad hoc proprio per i 1600 anni di Venezia, compleanno celebrato anche da un apposito logo inserito in una etichetta che richiama il quadrilobo Venezia e che è caratterizzata sia da elementi moderni che di iconografia classica, a dimostrazione di un appeal internazionale che da tempo contraddistingue lo stretto rapporto tra il Prosecco Doc e la città lagunare”, commenta Stefano Zanette, presidente del Consorzio del Prosecco Doc. “Come Consorzio, d’altronde, abbiamo dimostrato di essere sempre stati molto vicini alla città, non solo nelle gioie ma anche nei momenti più difficili”.

Spero sarà stato apprezzato l’impegno del Bollettino di dare un contributo di pensiero e di vitalità dell’Accademia Italiana della Vite e del Vino, pur nella complicatissima situazione pandemica in essere, che ha paralizzato in modo grave ogni attività accademica. In tal senso desidero ringraziare tutti gli Autori, per il loro impegno brillante, come pure i Lettori per l’attenzione riservatoci e porgere un arrivederci alla prossima estate, con il n.42 del Bollettino di Cultura e Legislazione Vitivinicola, dedicato al tema fondamentale , che completa quello del presente numero, di “Vino e sostenibilità”.

Auguri al nostro meraviglioso Paese per la definitiva soluzione del rischio pandemico e a tutti gli operatori del mondo vitivinicolo, impegnati a fronteggiarne le conseguenze dal punto di vista sanitario, economico e sociale.

Grazie per la Vs. consueta attenzione e a presto.

DR